



**UNIVERSITÀ
DI PADOVA**

DISCIPLINARE DI GARA

**Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori
sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica del
“Restauro della Residenza Studentesca L. Meneghetti a Padova”**

Procedura aperta telematica ex art. 71 e art. 44, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023

Criterio di aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 108, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023

CUP: C97G22000210003

CIG: BC630780A3

Progetto: PT2022B0005

SOMMARIO

CAPO 1. PREMESSE	4
1.1. Informazioni preliminari	4
1.1.1. Stazione appaltante	4
1.1.2. Profilo del committente	4
1.1.3. Oggetto della gara	4
1.1.5. Scadenze e termini della procedura	4
1.1.5. Presentazione dell'offerta mediante PAD	5
1.2. Definizioni utilizzate	5
1.2.1. Definizioni generali	5
1.2.2. Definizioni specifiche	6
CAPO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1. Atti e documentazione di gara	6
2.1.1. Atti amministrativi propedeutici	6
2.1.2. Documentazione a base di gara	7
2.2. Chiarimenti, comunicazioni e richieste di informazioni	7
2.2.1. Chiarimenti e richieste di informazioni	7
2.2.2. Comunicazioni	7
CAPO 3. IMPORTO, QUALIFICAZIONE E MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
3.1. Importi in gara	8
3.2. Regime giuridico dei lavori	9
3.2.1. Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione	9
3.2.2. Qualificazione dei servizi tecnici di progettazione	10
3.3. Mancata suddivisione in lotti	10
CAPO 4. DURATA E MODIFICHE CONTRATTUALI	11
4.1. Durata	11
4.2. Modifica del contratto in corso di esecuzione	11
CAPO 5. SOGGETTI AMMESSI	11
5.1. Operatori economici che possono presentare offerta	11
5.2. Modalità di partecipazione del Progettista	12
5.3. Divieto di partecipazione plurima	12
CAPO 6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E MOTIVI DI ESCLUSIONE	13
6.1. Motivi di esclusione di natura penale (articolo 94, comma 1 del Codice)	13
6.2. Motivi di esclusione di natura antimafia (articolo 94, comma 2 del Codice)	13
6.3. Destinatari dei motivi di esclusione (articolo 94, commi 3 e 4 del Codice)	13
6.4. Altri motivi di esclusione previsti dalla normativa comunitaria	14
6.4.1. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 94, comma 6 e 95, comma 2 del Codice)	14
6.4.2. Ulteriori motivi di esclusione (art. 94, comma 5 e 95 comma 1 del Codice)	14
6.5. Motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale	14
6.5.1. Motivi di esclusione riconducibili agli articoli 94, comma 5 e 95, comma 1 del Codice	14
6.5.2. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata	14
6.5.3. Ulteriori motivi di esclusione	14
6.6. Self cleaning	15
6.7. Protocollo di legalità, white list e norme comportamentali	15
6.8. Condizioni di esecuzione (solo per gli esecutori dei lavori)	16
CAPO 7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	17
7.1. Idoneità professionale	17
7.1.1. Operatori economici che eseguono i lavori	17
7.1.2. Operatori economici che eseguono i servizi	17
7.1.2.1. Individuazione delle professionalità specifiche nel Gruppo di lavoro per la progettazione	17
7.1.2.2. Vincoli delle professionalità specifiche nel Gruppo di lavoro e figure ulteriori	18
7.1.3. Operatori economici non aventi sede in Italia	19
7.2. Capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali degli operatori economici che eseguono i lavori	19
7.2.1. Operatori economici che eseguono i lavori	19
7.2.2. Operatori economici esecutori dei lavori qualificati anche per la progettazione	19
7.2.3. Qualificazione degli operatori economici non aventi sede in Italia	19
7.3. Capacità tecniche e professionali degli operatori che eseguono la progettazione	20
7.3.1. Servizi analoghi	20
7.3.2. Servizi di punta	22
7.3.3. Attrezzature tecniche	23
7.4. Indicazioni e prescrizioni per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete e i GEIE	23
7.4.1. Principi applicabili a tutti gli operatori economici in forma aggregata	23
7.4.2. Indicazioni per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE	23
7.5. Indicazioni e prescrizioni per i consorzi stabili, i consorzi di cooperative e i consorzi di imprese artigiane	25
7.6. Cooptazione	26
CAPO 8. AVVALIMENTO	26
8.1. Prescrizioni per il ricorso all'avvalimento	26
8.1.1. Oggetto dell'avvalimento	26

8.1.2. Limiti e condizioni particolari per l'avvalimento.....	21
8.2. Contratto di avvalimento e dichiarazioni dell'ausiliario	27
8.3. Avvalimento migliorativo dell'offerta	28
CAPO 9. SUBAPPALTO	28
9.1. Subappalto nei lavori	28
9.1.2. Subappalto facoltativo	28
9.1.3. Subappalto qualificante (necessario ai fini della qualificazione)	29
9.2. Subappalto nella progettazione	29
9.3. Disposizioni generali	29
CAPO 10. GARANZIA PROVVISORIA	29
CAPO 11. SOPRALLUOGO FACOLTATIVO	32
11.1. Presa visione dei luoghi	32
11.2. Richiesta di sopralluogo	32
CAPO 12. ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE COMPETENZE DI ANAC	32
12.1. Pagamento del contributo a favore di ANAC	32
12.2. Fascicolo virtuale degli operatori economici	33
CAPO 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONI	33
13.1. Presentazione dell'offerta	33
13.2. Sottoscrizioni della documentazione amministrativa	34
CAPO 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	35
14.1. Casi di ricorso al soccorso istruttorio	35
14.2. Soccorso istruttorio informale o collaborativo	36
CAPO 15. CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	36
15.1. Documentazione richiesta	36
15.2. Domanda di Partecipazione	37
15.2.1. Domanda di Partecipazione	37
15.2.2. Ulteriori disposizioni in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva	37
15.2.3. Imposta di bollo	39
15.3. Documento di Gara Unico Europeo (eDGUE-IT)	39
15.4. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	40
15.5. Criteri ambientali minimi (CAM)	41
CAPO 16. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL'OFFERTA TECNICA	41
CAPO 17. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL'OFFERTA ECONOMICA	42
CAPO 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	43
18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	43
18.1.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	43
18.1.2. Valutazione dell'offerta tecnica	47
18.1.3. Punteggio complessivo dell'offerta tecnica	49
18.2. Attribuzione dei punteggi all'offerta economica	49
18.3. Valutazione, attribuzione dei punteggi e formazione della classifica	50
18.4. Disposizione eccezionale in presenza di una sola offerta	51
CAPO 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	51
CAPO 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	51
CAPO 21. VERIFICHE	53
CAPO 22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	53
22.1. Aggiudicazione	53
22.2. Stipula del contratto	53
22.2.1. Condizioni per la stipula del contratto	53
22.2.2. Obblighi dell'aggiudicatario e adempimenti per la stipula del contratto	53
22.2.3. Ulteriori indicazioni in merito alle coperture assicurative	54
CAPO 23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	55
23.1. Controversie in materia di scelta del contraente	55
23.2. Controversie in materia contrattuale e Collegio Consultivo Tecnico	55
CAPO 24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	55

CAPO 1. PREMESSE

1.1. Informazioni preliminari

1.1.1. Stazione appaltante

Stazione appaltante:

- Università di Padova, via 8 febbraio, 2 - 35122 Padova
- Codice fiscale 80006480281 e partita IVA 00742430283
- URL: <http://www.unipd.it/>
- e-mail: ufficiogare@unipd.it
- domicilio digitale (PEC): amministrazione.centrale@pec.unipd.it
- Responsabile unico di progetto (nel seguito RUP): arch. Stefano Marzaro

1.1.2. Profilo del committente

Profilo del committente: sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023 è: <https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10>

1.1.3. Oggetto della gara

Denominazione conferita dalla stazione appaltante: “*Restauro della Residenza Studentesca L. Meneghetti a Padova*”.

Con la presente procedura la stazione appaltante intende affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di recupero del complesso ex Collegio Meneghetti in via Sant'Eufemia n. 2-4 a Padova, finalizzati a ripristinare e riusare il compendio architettonico intitolato a “Lina Meneghetti”: un palazzo cinquecentesco di notevole valore storico artistico affiancato, e collegato, a un edificio degli anni Cinquanta.

Il complesso già nella piena disponibilità dell'Università, insiste su una porzione di isolato ubicato nel centro di Padova e la sua configurazione, oltre a una corte caratterizzante la parte storica, comprende un'ampia area destinata a giardino che completa la relazione tra i due immobili con arbusti, superfici a verde, percorsi semi permeabili e arredo.

L'obiettivo è quello di realizzare una residenza per Studenti Universitari e di incrementare il numero di posti alloggio per studenti universitari in 85 unità.

Il progetto è risultato idoneo all'ottenimento di cofinanziamento previsto dal V Bando della Legge 14 novembre 2000, n. 338.

1.1.4. Altre informazioni

Codice CIG: BC630780A3 - Codice CUP: C97G22000210003.

Luogo di esecuzione: via Sant'Eufemia nn. 2-4, Padova.

Codici CPV:

- 71200000-0 - Servizi architettonici e servizi affini;
- 71221000-3 - Servizi di progettazione di edifici;
- 71220000-6 - Servizi di progettazione architettonica;
- 45454100-5 - Lavori di restauro.

Decisione approvazione progetto di fattibilità tecnica economica e a contrarre: decreto del Direttore Generale Rep. n. 2733/2026 – Prot. n. 128391 del 30/06/2026;

Atto di indizione: bando di gara n. 488637-2026 pubblicato nella GUUE S n. OJ S 134/2026 del 15/07/2026;

L'appalto è cofinanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca e dall'Università degli Studi di Padova; nello specifico la realizzazione dell'opera è stata inserita nel programma destinato cofinanziamento per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, D.M. n. 1257 del 30/11/2021, per l'importo di euro 9.291.000,00 (novemilioniduecentonovantunomila/00).

L'appalto è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Capo 4 dell'allegato del Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 24 novembre 2025 recante “*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi e opere di ingegneria civile, esecuzione di lavori, inclusi gli interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento*”.

1.1.5. Scadenze e termini della procedura

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta:

- è previsto nel Bando pubblicato sulla GUUE;
- è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- è in ogni caso a rischio esclusivo dell'Offerente e la stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi dell'eventuale ritardo o del mancato recapito.

I seguenti termini sono previsti nel Bando pubblicato sulla GUUE:

- per la richiesta ed effettuazione del sopralluogo facoltativo con le modalità di cui al Capo 11;
- per la richiesta di chiarimenti con le modalità di cui al punto 2.2.1.;
- per le risposte ai chiarimenti da parte della stazione appaltante con le modalità di cui al punto 2.2.1.

Ai sensi degli artt. 17 e 83, nonché dell'allegato I.3 del Codice, la procedura avrà una durata pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

1.1.5. Presentazione dell'offerta mediante PAD

L'offerta deve pervenire esclusivamente con la modalità telematica di cui al presente punto.

Non sono ammesse modalità diverse, né la presentazione di alcun atto o documento all'indirizzo postale o al domicilio digitale (PEC) della stazione appaltante.

La partecipazione è ammessa esclusivamente con la presentazione della documentazione richiesta dagli atti di gara e dell'offerta, mediante la PAD denominata “Portale Appalti”, accessibile all'indirizzo internet <https://www.unipd.it/portale-appalti>.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'offerta;
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata;
- registrarsi alla PAD al seguente indirizzo: <https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> ottenendo così una username e una password di accesso all'area riservata dell'operatore economico; la registrazione è del tutto gratuita e non comporta, in capo all'operatore economico che la richiede, l'obbligo di presentare l'offerta né alcun altro onere o impegno.

La procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

Il caricamento e successivo invio della documentazione amministrativa, tecnica e dell'offerta economica si intende fatto a totale ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente.

Una volta ottenute le credenziali di accesso alla PAD, all'interno del Portale Appalti, nell'Area Personale, nella sezione “Procedure d'interesse”, voce “Bandi di gara”, selezionare la procedura di gara d'interesse (accedendo cliccando su “Visualizza scheda”) e cliccare su “Presenta Offerta”.

La procedura sarà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 36/2023) mediante PAD – Portale Appalti – disponibile all'indirizzo:

<https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Si invitano i concorrenti a prendere visione della “Guida operativa per la presentazione delle offerte”, disponibile collegandosi al Portale Appalti, al seguente link:

https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Guida_operativ_per_la_presentazione_offerta_28032023.pdf nonché delle “Regole per l'accesso e l'utilizzo Portale Appalti dell'Università degli Studi di Padova” disponibile al link:

https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/RegoleperlutilizzodelPortaleappalti_vers1.1.pdf.

In caso di necessità, è possibile trovare i contatti per l'assistenza al seguente link:

https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp

Il servizio di assistenza tecnica telefonica è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30 al numero 0422 267755, nonché ai seguenti numeri telefonici relativi all'Ufficio Gare dell'Università degli Studi di Padova: 049 8273263 – 3259 e all'indirizzo e-mail ufficiogare@unipd.it.

1.2. Definizioni utilizzate

Nel presente documento, anche con riferimento al punto 1.1., sono assunte le definizioni che seguono.

1.2.1. Definizioni generali

- a) «Codice dei contratti» o «Codice»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, così come aggiornato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, nella versione

vigente alla data di pubblicazione del bando di gara;

- b) «DGUE»: il documento di gara unico europeo di cui all'art. 91 del Codice dei contratti e al Comunicato del Ministero delle infrastrutture 30 giugno 2023, n. 6212, conforme alle «Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano "eDGUE-IT"» pubblicate da AGID il 30/07/2021, che l'operatore economico dovrà compilare e generare all'interno della PAD; esso è relativo a ciascun operatore economico, in qualunque modo coinvolto nella gara;
- c) «Decreto 81/2008»: norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) «Categoria» e «Classifica»: le condizioni di attestazione SOA relative a, rispettivamente:
 - le categorie individuate con gli acronimi di cui alla Tabella A dell'allegato II.12 al Codice;
 - la classifica di importo di cui all'art. 2, comma 4 dell'allegato II.12 al Codice;
- e) «CAD»: il codice dell'amministrazione digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- f) «PAD»: la piattaforma di approvvigionamento digitale, disponibile come sistema telematico di e-procurement di cui all'art. 25 del Codice, utilizzata dalla stazione appaltante per lo svolgimento delle procedure previste dal Codice e le cui modalità di utilizzo sono dettagliate al punto 1.1.5.

Si rimanda al punto 3.2.2. per ulteriori definizioni di rilievo.

1.2.2. Definizioni specifiche:

- a) «il presente Documento»: il presente Disciplinare di gara, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli Offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento; nel presente Documento, ogni riferimento ad un Capo si intende esteso a tutti i punti individuati da due o tre numeri aventi in comune il primo numero con la numerazione del Capo; ogni riferimento ad un punto individuato da soli due numeri (N.N.) si intende esteso a tutti i punti individuati da tre numeri o quattro (N.N.N. - N.N.N.N.) aventi in comune i primi due numeri, così come ogni riferimento ad un punto individuato da soli tre numeri (N.N.N.) si intende esteso a tutti i punti individuati da quattro numeri (N.N.N.N.);
- a) «Offerente»: un operatore economico di cui al Capo 5, che presenta offerta autonomamente, o più operatori economici in una forma aggregata di cui al medesimo Capo 5, che concorrono unitariamente alla gara e presentano un'unica offerta; «Progettista»: il soggetto o l'insieme dei soggetti costituito/i nelle forme previste dall'art. 66 del Codice che assumono le prestazioni progettuali oggetto dell'appalto nelle forme di cui al punto 5.2, in possesso dei requisiti stabiliti dalla parte V dell'allegato II.12 del Codice e che comprendono al loro interno anche le persone fisiche costituenti il Gruppo di lavoro definito alla seguente lettera d); «Gruppo di lavoro»: insieme delle risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento del servizio di progettazione, che sono in possesso dei requisiti richiesti al punto 7.1.2. del presente Documento e che firmeranno il progetto; il gruppo di lavoro deve comprendere le figure minime richieste al punto 7.1.2.1. del presente Documento, nonché, in caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici, almeno un giovane professionista come specificato al predetto punto 7.1.2.1.; i membri del gruppo di lavoro sono personalmente responsabili e nominativamente indicati nella Domanda di Partecipazione; tra i soggetti che costituiscono il Progettista e le figure minime del gruppo di lavoro, deve sussistere un rapporto professionale come indicato al punto 7.1.2.2.

CAPO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Atti e documentazione di gara

2.1.1. Atti amministrativi propedeutici

La stazione appaltante affida le prestazioni oggetto d'appalto mediante procedura aperta di cui agli articoli 71 e 44 del Codice, con applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli articoli 44, comma 4, 41, comma 15-bis, e 108, comma 2, del Codice e dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice.

La documentazione di gara è pubblicata ai sensi degli artt. 84 e 85 del Codice:

- sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- sulla piattaforma Pubblicità a Valore Legale <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/bandi>;
- sulla PAD all'indirizzo: <https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>;
- sul Profilo di committente al link <https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10>.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara redatto ai sensi dell'art. 41 e dell'Allegato I.7 al Codice, è stato debitamente verificato da QSC S.r.l. in data 19/06/2026 e validato con atto del Responsabile

unico del progetto (nel seguito semplicemente «RUP») con verbale Rep. n. 1200/2026 - PROT. N. 121447 del 19/06/2026.

2.1.2. Documentazione a base di gara

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento è disponibile al link www.unipd.it/Appalto-integrato-Meneghetti-PFTE, costituito dagli elaborati così come specificati nel relativo elenco.

La documentazione posta a base di gara comprende:

- A. Bando di gara n. 488637-2026 pubblicato nella GUUE S n. OJ S 134/2026 del 15/07/2026,
- B. Disciplinare di gara e suoi allegati:
 - Allegato 1) Domanda di Partecipazione e dichiarazioni integrative;
 - Allegato 2) DGUE request;
 - Allegato 3) Composizione offerente in formato Excel;
 - Allegato 4) Dichiarazioni integrative ausiliaria;
 - Allegato 5) Tabella riepilogativa dati servizi analoghi;
 - Allegato 6) Questionario tecnico;
 - Allegato 7) Griglia di quantificazione economica delle migliori tecniche;
 - Allegato 8) Quantificazione economica della proposta di cui al sub-criterio D1;
 - Allegato 9) Determinazione dei corrispettivi per la progettazione;
 - Allegato 10) Indicazioni della stazione appaltante sul Piano di manutenzione;
- C. Capitolato speciale d'appalto
- D. Schema di contratto.

L'Allegato 10 ha lo scopo di fornire all'appaltatore le informazioni minime per la redazione, nell'ambito del progetto esecutivo, del piano dettagliato di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come stabilito nel Capitolato speciale d'appalto, all'art. 77, comma 8.

Dopo la stipula e prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, sarà richiesta all'aggiudicatario la redazione del piano di Gestione Informativa ai sensi dell'art. 1, comma 10 dell'allegato I.9 del Codice.

2.2. Chiarimenti, comunicazioni e richieste di informazioni

2.2.1. Chiarimenti e richieste di informazioni

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti (collegandosi alla propria Area riservata, entrando in “Gare e procedure in corso”, selezionando la presente gara e accedendo all'area “Visualizza Scheda” e al suo interno alla voce “Comunicazioni riservate al concorrente” selezionando la funzione “Invia una nuova comunicazione”), previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD, sezione Bandi di Gara, collegandosi al Bando pubblicato, all'interno dell'area “Comunicazioni dell'amministrazione”) e sul sito istituzionale al link <https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10> (consultando la procedura di interesse e i relativi documenti). Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale. Tutti i concorrenti dovranno prendere visione di tutte le risposte ai quesiti, accettarli e tenerne conto ai fini della formulazione dell'offerta, indipendentemente dal fatto che abbiano presentato loro tali richieste.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.2.2. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Le comunicazioni indirizzate agli Offerenti si intendono sempre automaticamente estese al Progettista.

Per le comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 del Codice, gli operatori economici sono tenuti a indicare, in sede di offerta, il proprio domicilio digitale (PEC). A tale scopo l'indicazione è fatta preferibilmente all'interno del DGUE di cui al punto 15.3. e, in ogni caso, all'interno del procedimento di registrazione o di presentazione dell'Offerta sulla PAD.

CAPO 3. IMPORTO, QUALIFICAZIONE E MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1. Importi in gara

L'importo presunto e stimato delle prestazioni è così sinteticamente quantificato:

A	LAVORI	
A.1	Esecuzione lavori (soggetto a ribasso, inclusa manodopera CMSA)	8.004.065,67 €
A.2	Oneri per l'attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso, OS)	299.002,43 €
TOTALE IMPORTO LAVORI (A.1 + A.2)		8.303.068,10 €
B	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	
B.1	Progettazione esecutiva non soggetto a ribasso	151.918,86€
B.2	Progettazione esecutiva soggetto a ribasso	81.802,46€
TOTALE IMPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA		233.721,32 €
IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA (A + B)		8.536.789,42 €

All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo A.1 della tabella che precede, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, è compreso il costo della manodopera (CMSA), stimato in via presuntiva in euro 3.273.668,73, pari a un'incidenza percentuale del 40,90% sull'importo dei lavori, come riportato nell'elaborato di progetto 12-MEN_PFTE_E_SP_CME_Computo metrico estimativo; ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice, il contratto collettivo nazionale applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente è il F012 CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (Codice ATECO 41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali).

Gli importi sono stati determinati ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 15 del Codice, con i criteri di seguito specificati.

Per la stesura degli elaborati economici del progetto si è fatto riferimento:

- per la maggior parte delle voci, al prezzario Regione Veneto per le Opere pubbliche 2025 approvato con decreto della Giunta Regionale n. 571 del 29/05/2025;
- per alcune voci, o perché mancanti nel prezzario Regione Veneto o perché incomplete o non rappresentative della lavorazione prevista, si è deciso di attingere ad altri listini regionali nella loro versione più recente. In particolare possono essere presenti voci ottenute da:
 - i. Prezzario regionale dei lavori pubblici di Regione Veneto (Delibera di Giunta regionale n. 918 del 05.07.2021) “costi parametrici per giardini condominiali, parchi pubblici e aree verdi” aggiornato con coefficienti correttivi di tipo cronologico rilevati su base ISTAT;
 - ii. Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna (Deliberazione di Giunta regionale n. 23842 del 23.12.2024);
 - iii. Prezzario regionale dei lavori pubblici della Regione Lombardia (Delibera di Giunta Regionale n. XII/4034 del 10.03.2025 e Delibera di Giunta regionale n. XII/4571 del 16.06.2025);
 - iv. Prezzario dei Lavori della Toscana - Provincia di Firenze - (Delibera di Giunta regionale n. 1406 del 25.11.2024 e Delibera di Giunta regionale n. 373 del 24.03.2025);
 - v. Regione Umbria, elenco regionale prezzi (Delibera di Giunta regionale n. 143 del 26.02.2025);
 - vi. Comune di Venezia Prezzario 2024, Venezia C. S. e Isole (Delibera di Giunta Comunale n. 114 del

11.06.2024);

- vii. Prezzario DEI - Restauro dei beni culturali, 2023;
- viii. Prezzario DEI - Recupero ristrutturazione manutenzione, primo semestre 2025;
- ix. Prezzario DEI - Impianti elettrici, primo semestre 2025;
- x. Prezzario DEI - Impianti meccanici, primo semestre 2025.

- le restanti voci sono state costruite analizzando offerte opportunamente tarate sul progetto.

Quanto al progetto di fattibilità tecnica economica, in accordo con quanto riportato nell'art. 31, comma 2 dell'allegato I.7 al Codice, è stata applicata ai prezzi utilizzati una percentuale per spese generali pari al 15%. Tale percentuale è stata quindi applicata nelle analisi dei nuovi prezzi e analogamente per tutti i prezzi di cui ai succitati prezzari si è proceduto a un ricalcolo riportando spese generali pari al 15%.

Quanto al costo della manodopera (CMSA), si rinvia all'elaborato di progetto 12-MEN_PFTE_E_SP_CME_Computo metrico estimativo.

Il corrispettivo per la progettazione esecutiva individuato in dettaglio nelle tabelle che seguono e nell'Allegato 9, si è proceduto sulla base dell'allegato I.13 al Codice dei contratti e del d.m. 17 giugno 2016 (in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016), nel rispetto dei principi dell'equo compenso, tenendo conto dell'incremento percentuale previsto nel caso di adozione di metodologia Building Information Modeling (BIM).

Il compenso è stato calcolato applicando la maggiorazione per l'utilizzo della metodologia B.I.M pari al 10%, sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, secondo quanto previsto dall'allegato I.13, art. 2, comma 5 del Codice; detta maggiorazione è inclusa nelle tabelle di determinazione dei corrispettivi.

Con riferimento al servizio di progettazione esecutiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, e dall'art. 41, comma 15-bis, del Codice, è sottoposta a ribasso la percentuale del 35% dell'importo relativo al predetto servizio (pari ad Euro 81.802,46), mentre la restante parte (pari ad Euro 151.918,86) è da considerarsi quale prezzo fisso non sottoposto a ribasso.

3.2. Regime giuridico dei lavori

3.2.1. Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione

Il contratto è stipulato a misura, ad eccezione degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza che sono calcolati a corpo.

Ai fini della qualificazione degli Offerenti richiesta al punto 7.2 sono individuate le seguenti Categorie e Classifiche:

Categorie a qualificazione obbligatoria	Classifica	Classifica	Importo complessivo (lavori e sicurezza)	Importo lavori	Importo sicurezza
OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	VI*	5.696.827,55 €	5.491.678,65 €	205.148,90 €
OS2A	Restauro e manutenzione di superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e di beni culturali mobili	III-bis*	1.113.320,54 €	1.073.228,67 €	40.091,87 €
OG11	Impianti tecnologici	III-bis	1.492.920,01 €	€ 1.439.158,35	53.761,66 €
TOTALE			8.303.068,10 €	8.004.065,67 €	299.002,43 €

Categorie a qualificazione obbligatoria	Classifica	Classifica	% sul totale	Prevalente / Scorporabile	Avvalimento	Subappalto
OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	VI*	68,61%	Prevalente	No - beni culturali	49,9% dell'importo della categoria

OS2A	Restauro e manutenzione di superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e di beni culturali mobili	III-bis*	13,41%	Scorporabile	No - beni culturali	100% dell'importo della categoria
OG11	Impianti tecnologici	III-bis	17,98%	Scorporabile	No - SIOS	100% dell'importo della categoria

* con riferimento alle categorie omogenee OG2 e OS2A è ammessa la partecipazione con le classifiche rispettivamente V e III incrementate di un quinto ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'allegato II.12 al Codice.

3.2.2. Qualificazione dei servizi tecnici di progettazione

Sono assunte le seguenti definizioni:

- per «ID Opere» si intende l'identificazione della tipologia di prestazione con il codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al d.m. 17 giugno 2016;
- per «Classe e categoria» si intendono la classe e la categoria (o la sola classe in assenza di categorie) di cui all'art. 14 dell'allegato alla legge 143 del 2 marzo 1949, riportate come corrispondenza alle «ID Opere» nella stessa tavola Z-1;
- per «Grado di complessità» si intende il coefficiente «G» riportato nella medesima tavola Z-1 in corrispondenza del relativo «ID Opere».

La qualificazione dei lavori ai fini della progettazione da svolgere è così individuata:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità	Importo lavori	Importo stimato del corrispettivo
	ID Opere	Descrizione			
EDILIZIA	E.22	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, oppure di particolare importanza	1,55	4.576.634,32	137.477,31 €
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,90	2.233.513,77	51.187,74 €
IMPIANTI	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	1,30	616.192,49	24.291,78 €
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	876.727,52	20.764,49 €

3.3. Mancata suddivisione in lotti

Ai sensi dell'art. 58 del codice, la stazione appaltante ritiene di non procedere alla suddivisione dell'appalto in lotti, per le seguenti motivazioni:

- unitarietà tecnica e funzionale dell'intervento: l'intervento di ristrutturazione dell'immobile vincolato e della relativa sistemazione delle aree di pertinenza costituisce un'opera unitaria sotto il profilo tecnico, funzionale ed esecutivo. La suddivisione in lotti determinerebbe significative criticità di coordinamento tra progettazione ed esecuzione delle diverse prestazioni, con possibili interferenze, incremento dei tempi di realizzazione, maggiori oneri gestionali e potenziali ricadute negative sulla qualità complessiva dell'intervento e sull'economicità dell'appalto.
- esigenze di organizzazione e sicurezza del cantiere: l'intervento si svolge in un contesto urbano particolarmente complesso, caratterizzato dalla presenza di edifici confinanti, infrastrutture di trasporto

pubblico e ulteriori cantieri limitrofi. La disponibilità limitata degli accessi all'area di cantiere richiede una gestione unitaria della logistica, della programmazione delle lavorazioni e della movimentazione di mezzi, materiali e personale. L'eventuale compresenza di imprese affidatarie diverse comporterebbe un significativo incremento delle interferenze operative, delle attività di coordinamento e dei rischi per la sicurezza, con conseguente aggravio degli oneri di gestione del cantiere.

- necessità di una progettazione esecutiva unitaria: trattandosi di appalto integrato relativo ad un intervento su immobile sottoposto a tutela, il conseguimento degli obiettivi progettuali richiede lo sviluppo di un progetto esecutivo unitario, pienamente coordinato con le modalità realizzative e con le esigenze di tutela del bene, evitando disallineamenti tra le diverse componenti progettuali ed esecutive.
- tutela della concorrenza e accesso delle PMI: la mancata suddivisione in lotti non pregiudica la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, che resta garantita mediante la possibilità di partecipare in forma di raggruppamento temporaneo, consorzio o altra forma aggregata prevista dall'ordinamento, nonché attraverso il ricorso al subappalto nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

CAPO 4. DURATA E MODIFICHE CONTRATTUALI

4.1. Durata

La durata dell'appalto (termine di esecuzione) è stabilita in complessivi 839 (ottocentotrentanove) giorni, per le prestazioni oggetto di appalto, suddivisi come segue:

- 90 (novanta) giorni per la progettazione esecutiva decorrenti dall'apposito ordine di avvio del servizio, così come previsto dall'art. 16 del CSA;
- 749 (settecentoquarantanove) giorni per l'esecuzione dei lavori decorrenti dal verbale di consegna dei lavori, così come previsto dagli artt. 25 e 26 del CSA.

4.2. Modifica del contratto in corso di esecuzione

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva l'opzione di modificare il contratto in corso di esecuzione integrandolo con la progettazione e l'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione della nuova scala di emergenza prevista negli elaborati del progetto di prevenzione incendi a base di gara, da realizzare all'interno dell'edificio Fabbro, secondo quanto proposto nella relazione tecnica per il criterio di valutazione D.1 di cui alla Tabella al punto 18.1.1 del disciplinare. Una parte delle somme accantonate in quadro economico alla voce accantonamenti per modifica sarà utilizzata per la realizzazione della scala.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo. Una parte delle somme accantonate in quadro economico alla voce accantonamenti per modifica sarà utilizzata a questi fini.

Per le clausole di revisione e rinegoziazione si rinvia all'art. 43 del CSA.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad euro 10.244.147,30, al netto di Iva:

A. Totale importo lavori	8.303.068,10 €
B. Totale importo progettazione esecutiva	233.721,32 €
IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA (A + B)	8.536.789,42 €
Importo modifica del contratto in corso di esecuzione ex art. 120, commi 1, lett. A) e 9 del codice	1.707.357,88 €
VALORE GLOBALE STIMATO	10.244.147,30 €

CAPO 5. SOGGETTI AMMESSI

5.1. Operatori economici che possono presentare offerta

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 1, comma 1, lettera l) dell'allegato I.1 del Codice, costituiti nelle forme previste dall'art. 65 del Codice medesimo, in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

Ai sensi dell'art. 14, comma 18 del Codice gli operatori economici devono possedere i requisiti speciali per ciascuna delle prestazioni previste dal contratto d'appalto. Pertanto, gli operatori economici che non posseggono direttamente i requisiti tecnici necessari allo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva, ricorrono, nelle diverse forme previste dal Codice e come disciplinato al punto successivo, ai soggetti previsti all'art. 66 del Codice medesimo (operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria). Coloro che hanno svolto l'attività di progettazione del progetto posto a base di gara possono partecipare

all'appalto, purché, qualora individuati quali aggiudicatari, o affidatari di eventuali subappalti o cotti, dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

5.2. Modalità di partecipazione del Progettista

L'Offerente deve essere in possesso dei requisiti relativi alle prestazioni di ingegneria e architettura.

A tal fine, come previsto dall'art. 44, comma 3 e dall'art. 30, comma 5 dell'allegato II.12 del Codice, l'Offerente:

- a) deve essere in possesso dell'attestazione SOA per la progettazione e l'esecuzione,
ovvero
- b) deve indicare in sede di offerta il Progettista qualificato per la progettazione di cui si avvale,
ovvero
- c) deve partecipare in raggruppamento con un Progettista qualificato per la progettazione.

Caso a) Progettista staff interno

Se il concorrente è in possesso di attestazione SOA per prestazione di progettazione ed esecuzione, si avvale dei professionisti presenti nel proprio staff tecnico, i quali costituiranno il Progettista firmatario del progetto esecutivo oggetto dell'appalto. I soggetti dello staff tecnico espressamente incaricati della progettazione esecutiva dovranno rendere le dichiarazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti, nonché le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti stabiliti dalla parte V dell'allegato II.12 del Codice (attraverso la compilazione della Domanda di Partecipazione).

Caso b) Progettista indicato

Se il concorrente è attestato per la prestazione di sola esecuzione, ovvero pur essendo attestato anche per la progettazione non possiede in parte il requisito richiesto per la progettazione o decide di non spenderlo, ricorre a un Progettista (che non assume la qualifica di concorrente) e dimostra il possesso dei requisiti di progettazione con l'indicazione del soggetto (o di più soggetti) di cui all'art. 66, comma 1 del Codice.

Caso c) raggruppamento eterogeneo

Se il concorrente è attestato per la prestazione di sola esecuzione, ovvero pur essendo attestato anche per la progettazione non possiede in parte il requisito richiesto per la progettazione o decide di non spenderlo, ricorre a un Progettista (che concorre a tutti gli effetti) e dimostra il possesso dei requisiti di progettazione con la costituzione di un raggruppamento «eterogeneo» (imprese che eseguono i lavori ed esecutori della progettazione), ove assume il ruolo di mandante, esecutore della progettazione, uno o più soggetti, costituiti nelle forme previste dall'art. 66, comma 1, lett. a), b) c), d), e) e g) del Codice.

Per il caso b) e il caso c) il Progettista indicato o raggruppato come mandante deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del Codice dei contratti, nonché possedere i requisiti stabiliti dalla parte V dell'allegato II.12 del Codice. Pertanto, ciascun soggetto indicato o raggruppato come mandante deve comunque compilare e sottoscrivere il DGUE e sottoscrivere la Domanda di Partecipazione.

I rapporti tra i soggetti che costituiscono l'Offerente sono meglio descritti al punto 7.1.2.1 e 7.1.2.2.

5.3. Divieto di partecipazione plurima

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Ai sensi degli articoli 67, comma 4, 68, comma 14, e 95, comma 1, lettera d), del Codice, il concorrente è escluso qualora la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale, a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla medesima gara, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

In particolare, la predetta valutazione è effettuata nelle seguenti ipotesi:

- a) partecipazione del medesimo operatore economico in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete;
- b) partecipazione del medesimo operatore economico sia in forma individuale sia quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti;
- c) partecipazione del medesimo operatore economico sia in forma individuale sia quale componente di un'aggregazione di retisti. Tale previsione non si applica alle imprese retiste che non partecipano all'aggregazione concorrente, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata, ferma restando la verifica in concreto dell'assenza di un unico centro decisionale;

- d) partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, della consorziata designata come esecutrice dal consorzio offerente, ovvero della consorziata per la quale il consorzio concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 67, comma 4, del Codice;
- e) coinvolgimento del medesimo Progettista in più offerte, quando tale coinvolgimento - avuto riguardo al ruolo concretamente assunto dal Progettista, alla sua incidenza sulla predisposizione dell'offerta tecnica e/o alla messa a disposizione di requisiti o risorse - costituisca elemento idoneo a far emergere rilevanti indizi di imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale;
- f) partecipazione del Progettista, singolarmente o in forma associata, alla medesima gara in una forma incompatibile con il ruolo assunto nell'offerta di altro concorrente, qualora tale partecipazione integri i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice.

Ai sensi dell'articolo 104, comma 12, del Codice, in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e l'operatore economico che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che l'impresa ausiliaria dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese a uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere a entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

La disciplina di cui al periodo precedente si applica anche qualora l'avvalimento premiale abbia ad oggetto requisiti, risorse, professionalità o elementi inerenti alla progettazione.

Qualora emergano elementi rilevanti ai fini del presente punto, la stazione appaltante ne dà comunicazione agli operatori economici interessati e assegna un termine, congruo e non prorogabile, per presentare chiarimenti, documenti o controdeduzioni idonei a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto dell'immodificabilità sostanziale dell'offerta, l'applicazione dell'articolo 97 del Codice in materia di sostituzione o estromissione del soggetto interessato.

CAPO 6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E MOTIVI DI ESCLUSIONE

6.1. Motivi di esclusione di natura penale (articolo 94, comma 1 del Codice)

(condizioni dichiarate nel DGUE)

È disposta l'esclusione in caso di sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 6.3., di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per uno dei reati di cui alle lettere da a) a h) dell'art. 94, comma 1 del Codice.

6.2. Motivi di esclusione di natura antimafia (articolo 94, comma 2 del Codice)

(condizioni dichiarate nel DGUE)

L'esclusione è disposta in caso di sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 6.3., di:

- a) ragioni di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, salvo che entro la data di aggiudicazione l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis del medesimo decreto;
- c) ulteriori comunicazioni assimilabili alle interdittive antimafia, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diniego di iscrizione alla c.d. White List Provinciale.

6.3. Destinatari dei motivi di esclusione (articolo 94, commi 3 e 4 del Codice)

(condizioni dichiarate nel DGUE)

I motivi di esclusione si applicano a tutti gli operatori economici, qualunque sia la loro forma di partecipazione. Ai sensi dell'art. 67, comma 3 del Codice, per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

L'esclusione per i motivi di cui ai punti 6.1. e 6.2. è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva sono stati emessi, con riferimento agli operatori economici coinvolti, nei confronti:

- a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
 - in caso di imprenditore individuale: il titolare;
 - in caso di società in nome collettivo: socio amministratore;
 - in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;

- in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consorziali).
 - i. i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
 - ii. i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza;
 - iii. i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - iv. altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinarne o a influenzare le scelte o gli indirizzi;
 - v. gli institori e i procuratori generali se dotati di poteri adeguati al contratto da affidare;
 - vi. i direttori tecnici dell'impresa, previsti dall'articolo 25 della parte V dell'allegato II.12 del Codice, e il socio unico;
 - vii. l'amministratore di fatto;
 - viii. l'amministratore del socio persona giuridica, ai sensi del comma 4 dell'art. 94;
- b) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al d.lgs. n. 231/2001.

I motivi di esclusione trovano applicazione anche nei confronti delle corrispondenti persone fisiche del Progettista.

6.4. Altri motivi di esclusione previsti dalla normativa comunitaria

6.4.1. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 94, comma 6 e 95, comma 2 del Codice) (condizioni dichiarate nel DGUE)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, ai sensi dell'allegato II.10 del Codice, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) di imposte e tasse, con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (attualmente fissato in Euro 5.000);
- b) di contributi previdenziali, con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015) ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Si evidenzia inoltre che ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice l'operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate relative al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali ai sensi dell'allegato II.10 del Codice.

6.4.2. Ulteriori motivi di esclusione (art. 94, comma 5 e 95 comma 1 del Codice) (condizioni dichiarate nel DGUE)

L'esclusione è disposta se per l'operatore economico ricorre una delle condizioni ostative di cui alle lettere c) e d) dell'art. 94, comma 5 e alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 95, comma 1 del Codice.

6.5. Motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale

6.5.1. Motivi di esclusione riconducibili agli articoli 94, comma 5 e 95, comma 1 del Codice. (condizioni dichiarate nel DGUE)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico incorre in una delle condizioni ostative di cui alle lettere a), b), e) ed f) dell'art. 94, comma 5 e alla lettera d) dell'art. 95, comma 1 del Codice.

6.5.2. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (condizioni dichiarate nel DGUE)

E' escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 6.3., titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

6.5.3. Ulteriori motivi di esclusione (solo per esecutori dei lavori) (condizioni dichiarate nella Domanda di Partecipazione, Parte III, punto 8)

Sono altresì esclusi dalla procedura di gara gli operatori che:

- a) occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta), che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione

appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 1, comma 2 dell'allegato II.5 al Codice;

- b) occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

6.6. Self cleaning

(condizioni dichiarate nel DGUE e nella Domanda di Partecipazione, Parte III, punto 2)

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94, 95 e 97, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure c.d. di self cleaning, sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE e nella Domanda di Partecipazione la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

A tal fine l'operatore economico allega alla Domanda di Partecipazione una relazione che illustra le misure adottate e documentazione a supporto.

Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il concorrente non viene escluso dalla procedura di appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Ai sensi dell'art. 96, comma 7 del Codice, non può avvalersi del self cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore/consorziato avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.7. Protocollo di legalità, white list e norme comportamentali

(condizioni dichiarate nella Domanda di Partecipazione, Parte III, punti 5 e 6)

Ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della legge n. 190 del 2012 l'operatore economico, in caso di aggiudicazione, si impegna all'osservanza del Protocollo di legalità tra Prefettura di Padova e Università degli Studi di Padova ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa e dei fenomeni corruttivi nell'ambito degli appalti affidati dall'Università, sottoscritto in data 13/03/2019, e scaricabile al link:

<https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/Trasparenza/ProtLegRep.759.AARep761.pdf>.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Le attività rilevanti ai sensi dell'art. 53 della legge n. 190 del 2012 presenti in questo appalto sono:

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- noli a caldo;

- fornitura di ferro lavorato;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Qualora l'appaltatore intenda subappaltare una o più d'una delle precedenti attività, oltre a rispettare le condizioni di cui al capo 9, deve ricorrere ad operatori economici iscritti nella White List tenuta dall' U.T.G. (Ufficio Territoriale del governo – Prefettura) competente per territorio.

Con riferimento all'iscrizione/domanda di iscrizione alla white list, il presente requisito dovrà essere autodichiarato nella Domanda di Partecipazione, anche nel caso di subappalto.

L'operatore economico dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dell'Università degli Studi di Padova D.R. 3269/2014 reperibile al link <https://www.unipd.it/codici-condotta-disciplina> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

6.8. Condizioni di esecuzione (solo per gli esecutori dei lavori)

(condizioni dichiarate nella Domanda di Partecipazione, Parte III, punto 7)

Ai sensi degli artt. 11 e 102 del Codice dei contratti, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all' Articolo 1 comma 6 del presente disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto; in quest'ultimo caso l'operatore economico rende la dichiarazione di equivalenza del contratto applicato all'interno della Domanda di Partecipazione (Allegato 1).

Il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare le pari opportunità generazionali e di genere, e pertanto si impegna ad assumere per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, ai sensi degli artt. 57 comma 1 e 102 del Codice dei contratti:

- una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie a garanzia delle pari opportunità giovanili (under 36);
- una quota pari almeno all'11% delle assunzioni necessarie a garanzia delle pari opportunità femminili.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese attraverso la compilazione della Domanda di Partecipazione.

La stazione appaltante verificherà l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo rispetto all'offerta dell'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'allegato II.3 al Codice gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta), non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta le conseguenze di cui all'art. 1, comma 6 dell'allegato II.3 al Codice. L'operatore economico assume in tal senso gli obblighi rendendo le dichiarazioni nella Domanda di Partecipazione Parte III, punto 7.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'allegato II.3 al Codice gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta le conseguenze di cui all'art. 1, comma 6 dell'allegato II.3 al Codice. L'operatore economico assume in tal senso gli obblighi rendendo le dichiarazioni nella Domanda di Partecipazione Parte III, punto 7.

CAPO 7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Documento. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, lettera e) del Codice dei contratti, sono inammissibili le offerte presentate da concorrenti privi della qualificazione richiesta dal presente Documento.

7.1. Idoneità professionale

7.1.1. Operatori economici che eseguono i lavori

(condizioni dichiarate nel DGUE e riassunte per tutti i soggetti nella Domanda di Partecipazione, Parte II, lett. A)

Per tutti gli operatori economici, è richiesta l'iscrizione al pertinente registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). Tale requisito, secondo quanto previsto dall'art. 100 commi 4 e 5 del Codice, è dimostrato dal possesso dell'attestazione SOA.

7.1.2. Operatori economici che eseguono i servizi

(condizioni dichiarate nel DGUE e riassunte per tutti i soggetti nella Domanda di Partecipazione, Parte II, lett. B)

Il Progettista deve essere in possesso dei requisiti di cui alla parte V dell'allegato II.12 del Codice a seconda della tipologia di operatore economico.

Le società di professionisti (art. 66, comma 1 lett. a) e b) del Codice) e le società di ingegneria (art. 66 comma 1 lett. a) e c) del Codice) devono essere in possesso dei requisiti di cui al medesimo allegato (artt. 35 e 36). Si rinvia in ogni caso agli articoli 37, 38 e 39 del citato allegato.

Il Progettista che firma il progetto esecutivo deve disporre e indicare nominativamente i soggetti (persone fisiche) che assumeranno le professionalità specifiche richieste dalla stazione appaltante al punto 7.1.2.1. e che dovranno:

- essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo/elenco professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto, riportando gli estremi di iscrizione ai relativi albi, elenchi ufficiali o altri titoli abilitativi necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche (sub. Parte II, lett. B della Domanda di Partecipazione).

È richiesta l'iscrizione:

- a) all'Ordine degli Ingegneri o degli Architetti, nella sezione A;
- b) altri albi/elenchi, per i quali si vede l'elenco di cui al successivo punto 7.1.2.1.

L'abilitazione all'esercizio della professione nonché l'iscrizione all'albo/elenco non è richiesta per i professionisti indicati all'art. 7.1.2.1. lett. da f) a k).

Nel caso il Progettista sia organizzato in società di ingegneria o altra società professionale, è richiesta anche l'iscrizione al pertinente registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che deve essere dichiarata nella Domanda di Partecipazione (sub. Parte II, lett. B).

7.1.2.1. Individuazione delle professionalità specifiche nel Gruppo di lavoro per la progettazione

(condizioni dichiarate nella Domanda di Partecipazione, Parte II, lett. B)

Figure minime

Il Progettista, indipendentemente dal suo modello organizzativo, deve disporre obbligatoriamente dei seguenti professionisti, persone fisiche, individuati personalmente e nominativamente nella Domanda di Partecipazione (Parte II, lett. B) che costituiscono nel loro complesso il Gruppo di lavoro e che sono in possesso dei requisiti di idoneità di cui sopra e dei relativi specifici titoli di studio/professionali:

- a) un professionista iscritto all'ordine degli Architetti, incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
- b) un professionista iscritto all'ordine degli Ingegneri incaricato della progettazione delle strutture e geotecnica;
- c) un professionista iscritto all'ordine degli Ingegneri incaricato della progettazione degli impianti elettrici e termomeccanici;
- d) un professionista abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

- e) un professionista iscritto nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e del decreto ministeriale 5 agosto 2011, come professionista antincendio;
- f) un progettista esperto in acustica ambientale;
- g) un progettista paesaggista esperto in giardini storici;
- h) un Gestore dei processi digitali (cd BIM Manager);
- i) un Coordinatore dei flussi informativi (cd BIM Coordinator);
- j) un Tecnico esperto della modellazione informativa (cd BIM Specialist);
- k) un Gestore dell'ambiente di condivisione dei dati (cd CDE manager);
- l) uno o più restauratori di beni culturali ai sensi della normativa vigente, con i seguenti settori di competenza:
 - settore 1: Materiali lapidei, musivi e derivati;
 - settore 2: Superfici decorate dell'architettura;
 - settore 3: Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile;
 - settore 8: Materiali e manufatti in metallo e leghe;

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere da f) a k), in capo all'aggiudicatario, sarà richiesta la presentazione del profilo curriculare della figura individuata, esplicitante l'esperienza maturata, se non in possesso di specifiche certificazioni.

Nel caso in cui siano in possesso delle certificazioni 11337-7:2018, non sarà richiesta la produzione del curriculum vitae ai professionisti di cui alle lett. h), i), j) e k).

7.1.2.2. Vincoli delle professionalità specifiche nel Gruppo di lavoro e figure ulteriori

Nella Domanda di Partecipazione alla parte II, lett. B deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra i professionisti di cui al presente punto e i soggetti che costituiscono il Progettista, anche indicato.

Il nominativo e gli estremi dell'iscrizione agli Albi professionali dei componenti del Gruppo di lavoro attengono soltanto ai soggetti inseriti nella compagine organizzativa, o, in caso di ricorso all'avvalimento, ai soggetti dell'impresa ausiliaria incaricati dell'esecuzione della prestazione.

In relazione alle professionalità e ai professionisti di cui all'elenco precedente:

- i requisiti devono essere posseduti dal singolo professionista, individuato personalmente, indipendentemente dal modello organizzativo dell'Offerente tra quelli di cui al punto 5.2.;
- un singolo professionista può possedere più d'una delle professionalità o delle competenze richieste, se tale fattispecie è compatibile con l'ordinamento giuridico, se ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente;
- deve essere indicata la natura del **rapporto professionale** intercorrente con il Progettista, anche indicato, instaurato prima della presentazione dell'offerta, specificando se sia: componente di un raggruppamento temporaneo (anche nella forma dell'impegno in caso di raggruppamento costituendo); associato di una associazione tra professionisti; socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del Progettista una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA o altra documentazione fiscale qualora la dichiarazione IVA non risulti disponibile. La stessa disciplina trova applicazione anche nel caso in cui le professionalità esecutrici della progettazione siano ricoperte da giovani professionisti ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12 del Codice;
- anche nel caso di staff di progettazione interno di cui al punto 5.2, lettera a) del presente Documento, è necessario che colui che assume la prestazione di progettazione sia legato da un rapporto professionale di cui al punto che precede con l'esecutore dei lavori;
- la professionalità può essere ricoperta anche da professionisti singoli indicati, ai sensi del punto 5.2., lettera b) o che assumono il ruolo di mandanti nel raggruppamento temporaneo eterogeneo di operatori economici costituito con l'impresa/le imprese esecutrice/i dei lavori, ai sensi del punto 5.2., lettera c);

Ferme restando le professionalità obbligatorie di cui alle lettere precedenti, nonché il giovane professionista nei casi di cui al punto 7.4.2., nel gruppo di lavoro dell'Offerente possono essere presenti altre figure professionali, anche solo diplomate oppure laureate in altre materie purché attinenti all'oggetto dell'affidamento. Tali professionalità ulteriori specificano la natura del **rapporto professionale** intercorrente con il Progettista, anche indicato, instaurato prima della presentazione dell'offerta, secondo le forme

specificate nel paragrafo precedente.

Il concorrente deve indicare nella Domanda di Partecipazione tutti i nominativi delle figure ulteriori rispetto alle minime richieste che integrano il gruppo di lavoro.

7.1.3. Operatori economici non aventi sede in Italia

(condizioni dichiarate nel DGUE e riassunte per tutti i soggetti nella Domanda di Partecipazione, Parte II, lett. A e B)

In attuazione dell'art. 100, comma 3 del Codice dei contratti, all'operatore economico stabilito in altro Stato membro dell'Unione europea è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri commerciali o professionali di cui all'allegato II.11. Pertanto:

- a) ai fini del requisito di cui al punto 7.1.1., autodichiara l'iscrizione nel pertinente registro commerciale corrispondente previsto dalla legislazione nazionale del Paese di appartenenza;
- b) ai fini del requisito di cui al punto 7.1.2., autodichiara l'iscrizione nel pertinente ordine professionale/registro commerciale corrispondente previsto dalla legislazione nazionale del Paese di appartenenza.

Per quanto riguarda gli operatori economici non aventi sede legale in uno dei Paesi membri dell'UE ai sensi dell'art. 69 del Codice dei contratti pubblici, si applica l'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000: gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. In alternativa, l'operatore economico potrà produrre una dichiarazione giurata resa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza (Parere MIMS n. 1359/2022). In fase di partecipazione è sufficiente che l'operatore economico autodichiari il possesso del requisito.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito.

7.2. Capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali degli operatori economici che eseguono i lavori

7.2.1. Operatori economici che eseguono i lavori

(condizioni dichiarate nel DGUE e riassunte per tutti i soggetti nella Domanda di Partecipazione, Parte II, lett. C)

In relazione alla qualificazione giuridica dei lavori e della loro entità, come determinate al punto 3.2.1., ai sensi dell'articolo 100, comma 4 e dell'allegato II.12 del Codice dei contratti, gli Offerenti devono essere in possesso delle attestazioni SOA nelle categorie e classifiche adeguate alle prestazioni e all'importo dei lavori da assumere, come indicate nella tabella di cui al medesimo 3.2.1.

Ai sensi dell'art. 30, comma 1 dell'allegato citato il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa e oggetto di subappalto devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (subappalto qualificante o necessario). Per la qualificazione nelle categorie scorporabili, tutte a qualificazione obbligatoria, si rinvia a quanto precisato al punto 7.4. del presente documento, al Capo 8 e al punto 9.2.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'allegato II.12 al Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

7.2.2. Operatori economici esecutori dei lavori qualificati anche per la progettazione

(condizioni dichiarate nel DGUE e riassunte per tutti i soggetti nella Domanda di Partecipazione, Parte II, lett. C)

L'operatore economico esecutore dei lavori che esegua anche la progettazione deve essere qualificato sia per i lavori sia per la progettazione mediante attestazione SOA. Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al successivo punto 7.3. dovrà essere in possesso dei citati requisiti mediante il proprio staff tecnico.

7.2.3. Qualificazione degli operatori economici non aventi sede in Italia

(condizioni dichiarate nel DGUE e riassunte per tutti i soggetti nella Domanda di Partecipazione, Parte II, lett. C)

Per gli operatori economici stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea o negli altri Stati di cui all'art. 69 del Codice la qualificazione SOA non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 91, comma 3 del Codice.

7.3. Capacità tecniche e professionali degli operatori che eseguono la progettazione

7.3.1. Servizi analoghi

(condizioni dichiarate nella Domanda di Partecipazione, Parte II, lett. D.1)

Il Progettista deve aver svolto servizi di architettura e ingegneria negli ultimi **10 anni** antecedenti alla data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella tabella che segue e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a una volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID, ossia il valore indicato alla voce “SERVIZI ANALOGHI” della tabella che segue.

Il periodo utile di riferimento va dal 15/07/2016 al 15/07/2026.

ID opere	Grado di complessità	Declaratoria sintetica	Importi		
			Valore delle opere (lavori) da bando	Importo complessivo minimo dei lavori, per l'elenco dei servizi SERVIZI ANALOGHI	SERVIZI DI PUNTA (7.3.2)
E.22	1,55	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, oppure di particolare importanza	4.576.634,32 €	4.576.634,32 €	3.661.307,46 €
S.04	0,90	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	2.233.513,77 €	2.233.513,77 €	1.786.811,02 €
IA.04	1,30	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	616.192,49 €	616.192,49 €	492.953,99 €
IA.02	0,85	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	876.727,52 €	876.727,52 €	701.382,02 €

A tale scopo, qualora la stazione appaltante intenda procedere con la verifica delle autodichiarazioni rese, chiederà di dimostrare la qualificazione allegando **una distinta di lavori** per i quali ha svolto i servizi tecnici, fino al raggiungimento del requisito, con le seguenti precisazioni:

- a) la distinta deve riportare, per ciascun lavoro appartenente a ciascuna delle Classificazioni sopra indicate, sia che il lavoro comprenda una sola che più di una delle predette Classificazioni:
 - l'individuazione del committente; i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che privati, purché oggetto di un atto di assenso, comunque denominato, depositato, reperibile o riscontrabile presso un ufficio pubblico; i servizi svolti per committenti pubblici sono dimostrabili con copia dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente che indicano l'oggetto, l'importo e il periodo di esecuzione, nonché con copia dei contratti, delle fatture, degli atti amministrativi di assenso, delle dichiarazioni formali dei committenti o di ogni altra documentazione facente fede fino a querela di falso; servizi svolti per committenti privati sono documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, e tramite copia del

- contratto e/o delle fatture relative alla prestazione medesima;
- la descrizione sommaria e l'ubicazione;
 - la Classificazione con lo «ID-Opere» pertinente o la classe e categoria pertinenti, a seconda della condizione temporale di riferimento di cui alla successiva lettera b);
 - il servizio o i servizi svolti tra quelli di cui alla lettera c);
 - il periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio e mese/anno di fine), tenendo presente le precisazioni della successiva lettera c) e che il periodo è riferito allo svolgimento del servizio e non all'eventuale esecuzione dei lavori oggetto dello stesso servizio;
 - l'importo dei lavori, come individuato alla successiva lettera d);
 - il professionista o i professionisti interni al Progettista che hanno svolto effettivamente il servizio; la circostanza che il professionista che ha svolto il servizio sia attualmente presente nella compagine del Progettista, costituisce condizione affinché il requisito, o la quota di requisito, sia attribuito al Progettista;
 - la percentuale di incidenza della prestazione svolta dal Progettista dell'Offerente nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in forma aggregata con terzi diversi da quelli aggregati nella presente gara; solo tale percentuale è considerata ai fini del requisito;
- b) per l'individuazione di servizi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere originariamente prevista dalla L. 2 marzo 1949 n. 143 (oggi Tavola Z.1 del D.M. 17 giugno 2016), pertanto: a partire dal 21 dicembre 2013 sono utilizzabili lavori classificati con «ID Opere» di cui al punto 3.2.2. e lavori della medesima Classificazione aventi un grado di complessità “G” pari o superiore a quello previsto per l'intervento da progettare, come indicato nella tavola Z-1 allegata del Decreto tariffe 17 giugno 2016, con le precisazioni, i limiti e le condizioni che seguono:

ID OPERE	LAVORI UTILIZZABILI	LAVORI NON UTILIZZABILI
E.22	/	Ogni altro ID opere
S.04	S.03 – S.05- S.06	Tutte le S non ricomprese nell'elenco delle opere utilizzabili e ogni altro ID
IA.02	/	Ogni altro ID opere
IA.04	/	Ogni altro ID opere

a prima del 21 dicembre 2013 si applica lo stesso criterio, equiparando le classi e categorie di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 alle corrispondenti «ID Opere» del citato Decreto tariffe, come riportato nel prospetto che segue:

ID OPERE	LAVORI UTILIZZABILI	LAVORI NON UTILIZZABILI
E.22	I/e Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, oppure di particolare importanza.	Tutte le altre tipologie di opere
S.04	IX/b Strutture o parti di strutture, in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative. I/g Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni. IX/b IX/c Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali. I/g IX/c Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.	Tutte le altre tipologie di opere
IA.02	III/b Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico.	Tutte le altre tipologie di opere

IA.04	III/c Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso.	Tutte le altre tipologie di opere
-------	---	-----------------------------------

- c) i lavori utili ai fini del requisito sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici svolti sono stati iniziati e ultimati nel periodo di riferimento considerato utile, oppure la parte di essi svolta nello stesso periodo in caso di servizi iniziati in epoca precedente o non ancora ultimati, purché sia possibile dimostrarne il frazionamento temporale;
- d) l'importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi è:
- quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato; l'importo può essere incrementato delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
 - quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione approvati, se il lavoro è in corso;
 - quello di aggiudicazione se i lavori non sono ancora iniziati;
 - quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;
 - fuori dai casi precedenti, quello risultante da qualunque atto facente fede fino a querela di falso purché i servizi siano stati oggetto di recepimento in atti pubblici;
- e) tra i servizi valutabili sono ricompresi anche:
- i servizi di ingegneria aventi ad oggetto le sole verifiche strutturali e sismiche sulle opere esistenti, in assenza di progettazione;
 - i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. La stazione appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto dell'articolo 120 del codice, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;
 - i progetti vincitori in concorsi di progettazione, in quanto assimilabili al progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - i progetti premiati a seguito di concorso a due fasi e per i quali sia stata certificata la regolare esecuzione;
 - gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche posti a base di gara per la finanza di progetto;
- f) ai sensi dell'articolo 66, comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso del requisito tecnico-professionale richiesto dal bando di gara anche nei seguenti termini:
- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
 - le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.

7.3.2. Servizi di punta

(condizioni dichiarate nella Domanda di Partecipazione, Parte II, lett. D.2)

Il Progettista deve aver svolto servizi di architettura e ingegneria (cosiddetti “servizi di punta”), negli ultimi **10 anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando (15/07/2016-15/07/2026). Il Progettista deve aver eseguito per ciascuna delle /categorie e ID della tabella di cui al punto 7.3.1. un servizio o una coppia di servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID, ossia il valore indicato alla voce “SERVIZI DI PUNTA” della tabella di cui al punto precedente. A tale scopo:

- a) il Progettista deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i “servizi di punta” indicando, per ciascun lavoro, le informazioni di dettaglio di cui al punto 7.3.1., lettera a) e nel rispetto delle indicazioni

di cui al medesimo punto 7.3.1. lettere da b) a h);

- b) si applicano i criteri di individuazione, valutazione e dimostrazione già descritti al punto 7.3.1., fermo restando che:
- al raggiungimento del presente requisito non possono concorrere più di due lavori per ogni Classificazione;
 - il requisito può essere raggiunto anche con un solo lavoro per ciascuna Classificazione se adeguato;
 - il singolo servizio o i singoli servizi che compongono la coppia non possono essere frazionati; la coppia di lavori per i quali sono stati svolti i servizi può essere portata da due operatori economici diversi, ma il singolo servizio non può essere frazionato tra più operatori economici; tale regola si applica anche in caso di avvalimento avente ad oggetto il presente requisito;
- c) i “servizi di punta” possono concorrere al requisito dei servizi svolti di cui al punto 7.3.1. e il requisito è dimostrabile con le stesse modalità.

7.3.3. Attrezzature tecniche

(condizioni nella Domanda di Partecipazione, Parte II, lett. D.3)

La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione, ai sensi dell'art. 44, comma 3 del Codice dei contratti e nelle modalità previste nella documentazione di gara e più precisamente nel Informativo. L'operatore economico dovrà essere in grado di eseguire le prestazioni di cui al presente affidamento con strumenti Building Information Modeling (di seguito BIM). A tal fine, per la partecipazione alla presente procedura il concorrente deve garantire il possesso di tali strumenti informatici e la presenza di personale tecnico adeguatamente formato alle relative elaborazioni.

7.4. Indicazioni e prescrizioni per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete e i GEIE

7.4.1. Principi applicabili a tutti gli operatori economici in forma aggregata

Richiamato quanto previsto dal Capo 5, si precisa che:

- a) ciascun operatore economico che si presenta in forma aggregata deve presentare un proprio DGUE, deve dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo 6 che lo riguardano e deve dichiarare nella Domanda di Partecipazione esclusivamente i propri requisiti di selezione e partecipazione di cui al presente Capo 7;
- b) in ogni caso i requisiti devono essere posseduti complessivamente dalla forma aggregata nella misura integrale richiesta agli Offerenti singoli;
- c) nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.4.2. Indicazioni per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Ai consorzi ordinari, alle aggregazioni di rete ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Le seguenti indicazioni ripercorrono la disciplina dei requisiti speciali già precisata nei precedenti punti 7.1., 7.2. e 7.3. con riferimento all'operatore economico singolo e ne precisano le modalità di applicazione agli operatori economici in forma aggregata.

Requisiti di idoneità professionale di cui al precedente punto 7.1.

A. Operatori economici che eseguono i lavori (7.1.1.)

Il requisito dell'iscrizione al pertinente registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura deve essere posseduto da:

- ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

B. Operatori economici che eseguono la progettazione (7.1.2.)

I requisiti di cui alla parte V dell'allegato II.12 del Codice devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia. Si applica l'art. 66, comma 2 del Codice con riferimento alle società costituite da meno di cinque anni.

Ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12 del Codice, nei raggruppamenti temporanei di progettazione deve essere presente e coinvolto come progettista un professionista laureato abilitato da meno di 5 (cinque) anni, che sia:

- a) iscritto al relativo Ordine professionale tra quelli di cui al punto 7.1.2.,
- b) legato al concorrente da uno dei rapporti professionali di cui al punto 7.1.2.2.

L'abilitazione si intende conseguita con il superamento dell'esame di Stato, pertanto ai fini della qualificazione di “giovane professionista” l'esame di Stato dovrà essere stato sostenuto nei cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando, ovvero nel periodo dal 15/07/2021 al 15/07/2026 e l'operatore economico dovrà dichiarare la data di superamento dell'esame di Stato nella Domanda di Partecipazione.

Il requisito dell'iscrizione ai relativi ordini, albi o altri elenchi ufficiali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, per le società di ingegneria o altra società professionale, deve essere posseduto da:

- a) ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali degli operatori economici che eseguono i lavori di cui al precedente punto 7.2. (esecutori dei lavori - 7.2.1. e esecutori dei lavori qualificati anche per la progettazione - 7.2.2.)

Si applica la disciplina che segue:

- a) per il requisito di cui al punto 7.2.1. (attestazioni SOA) si rinvia all'art. 30 dell'allegato II.12 del Codice, secondo cui il concorrente può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa e oggetto di subappalto devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (subappalto qualificante o necessario). Per la qualificazione nelle categorie scorporabili, tutte a qualificazione obbligatoria, si rinvia a quanto precisato al Capo 8 e al punto 9.2 del presente Documento. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'allegato II.12 al Codice la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara;
- b) ai sensi dell'art. 30 comma 2 dell'allegato II.12 al Codice dei contratti, per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera f) e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE di cui all'art. 65, comma 2, lettera h), le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Requisiti di capacità tecniche e professionali degli operatori economici che eseguono la progettazione di cui al precedente punto 7.3.

A. Servizi analoghi (7.3.1.)

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento.

Non è necessaria la corrispondenza tra la qualificazione di ciascun progettista partecipante al raggruppamento e la quota di esecuzione della prestazione di rispettiva pertinenza.

B. Servizi di punta (7.3.2.)

Il requisito può essere soddisfatto mediante un servizio o una coppia di servizi per lavori analoghi relativi alla singola categoria e ID; in quest'ultimo caso può essere posseduto in forma cumulativa da due diversi componenti del raggruppamento.

Non è necessaria la corrispondenza tra la qualificazione di ciascun progettista partecipante al raggruppamento e la quota di esecuzione della prestazione di rispettiva pertinenza.

C. Descrizione delle attrezzature tecniche (7.3.3.)

Il requisito relativo agli strumenti informatici BIM e alla presenza di personale tecnico adeguatamente formato a tali elaborazioni deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

7.5. Indicazioni e prescrizioni per i consorzi stabili, i consorzi di cooperative e i consorzi di imprese artigiane

Le seguenti indicazioni ripercorrono la disciplina dei requisiti speciali già precisata nei precedenti punti 7.1., 7.2. e 7.3. con riferimento all'operatore economico singolo e ne precisano le modalità di applicazione ai consorzi stabili.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del consorzio.

Ai sensi dell'art. 67, comma 3 del Codice, per gli operatori di cui agli art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Requisiti di idoneità professionale di cui al precedente punto 7.1.**A. Operatori economici che eseguono i lavori (7.1.1.)**

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

B. Operatori economici che eseguono la progettazione (7.1.2.)

I requisiti di cui alla parte V dell'allegato II.12 del Codice devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 del citato allegato.
- b) per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato allegato.

Il requisito dell'iscrizione ai relativi ordini, albi o altri elenchi ufficiali è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali degli operatori economici che eseguono i lavori di cui al precedente punto 7.2. (esecutori dei lavori - 7.2.1. e esecutori dei lavori qualificati anche per la progettazione - 7.2.2.)

Ai sensi dell'art. 67, comma 4 del Codice, i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) che eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

I consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d):

- ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b) del Codice, per gli appalti di lavori che il consorzio stabile esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c) del Codice, per gli appalti di lavori che il consorzio stabile esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio (e pertanto devono essere in possesso di certificazione SOA adeguata alla categoria e classifica richieste), ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.

Ai sensi dell'art. 67, comma 7 del Codice, possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'art. 67, comma 5 del Codice, i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri ovvero facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall'allegato II.12.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, i consorzi di cui agli art. 65, comma 2, lettere b) e c), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Ai sensi del predetto art. 67, comma 4, l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), alle proprie consorziate non costituisce subappalto.

Requisiti di capacità tecniche e professionali degli operatori economici che eseguono la progettazione di cui al precedente punto 7.3.

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. a) del Codice i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile di cui all'art. 66, comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, i consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare per quali consorziate il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, nè è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

A. Servizi analoghi (7.3.1.)

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi deve essere posseduto dal consorzio o dalle consorziate indicate come esecutrici.

B. Servizi di punta (7.3.2.)

Il requisito può essere soddisfatto mediante un servizio o una coppia di servizi per lavori analoghi relativi alla singola categoria e ID; in quest'ultimo caso può essere posseduto in forma cumulativa da due diverse consorziate esecutrici.

C. Descrizione delle attrezzature tecniche (7.3.3.)

Il requisito relativo agli strumenti informatici BIM e alla presenza di personale tecnico adeguatamente formato a tali elaborazioni deve essere posseduto dal consorzio o dalle consorziate indicate come esecutrici.

7.6. Cooptazione

Gli Offerenti, singoli o in forma aggregata, già in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla gara in misura integrale, possono cooptare ulteriori operatori economici, ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice; in tal caso gli operatori economici cooptati:

- non devono incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti;
- devono essere in ogni caso in possesso dei requisiti di cui al punto 7.1.;
- non possono eseguire lavori in misura superiore al 20% (venti per cento) dell'importo complessivo dei lavori e comunque nei limiti della propria qualificazione, anche per categorie diverse da quelle richieste dal presente Documento; tale percentuale opera complessivamente in relazione al totale dei lavori affidati agli operatori economici cooptati se più di uno;
- non possono contribuire utilmente al possesso dei requisiti di selezione richiesti all'Offerente;
- devono impegnarsi a raggrupparsi come cooptati con l'Offerente, ma non si configurano come Offerenti bensì come mandanti atipici, non sottoscrivono l'offerta, non possono subappaltare, non assumono quote di partecipazione né presentano garanzie o assicurazioni;
- presentano un proprio DGUE di cui al punto 15.3., nei limiti di quanto di loro pertinenza.

CAPO 8. AVVALIMENTO

8.1. Prescrizioni per il ricorso all'avvalimento

8.1.1. Oggetto dell'avvalimento

(condizioni dichiarate nel DGUE e nella Domanda di Partecipazione, Parte III)

Ai sensi dell'articolo 104 del Codice dei contratti, l'operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato “ausiliario”) nel rispetto delle seguenti previsioni:

Ai sensi dell'articolo 104 del Codice dei contratti, l'operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato “ausiliario”) nel rispetto delle seguenti previsioni:

- a) non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione:
 - dei requisiti generali e soggettivi o connessi ai motivi di esclusione di cui al Capo 6;
 - dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1., salvo quanto previsto all'art. 104, comma 3 del Codice in relazione ad autorizzazioni o altri titoli abilitativi e a titoli di studio e professionali; in quest'ultimo caso si applicano le disposizioni in materia di subappalto;
 - del requisito di attestazione SOA nelle categorie indicate alla tabella al punto 3.2.1. del presente Documento in virtù di quanto previsto dall'art. 132, comma 2 e 104, comma 11 del Codice: le lavorazioni delle predette categorie si contraddistinguono per la componente di notevole contenuto tecnologico e/o di rilevante complessità tecnica interessando beni culturali;
- b) la documentazione presentata:
 - dall'Offerente, deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento dei quali è carente;
 - dall'operatore economico ausiliario, deve riportare l'indicazione dei mezzi e delle risorse umane e strumentali di cui l'operatore economico ausiliario dispone e che mette a disposizione dell'Offerente;
- c) l'operatore economico ausiliario deve possedere in proprio i requisiti di selezione di cui al Capo 7 di propria pertinenza e oggetto di avvalimento, non deve incorrere nelle cause di esclusione di cui al Capo 6 o in altri motivi di esclusione e deve dichiarare tali condizioni mediante il DGUE.

8.1.2. Limiti e condizioni particolari per l'avvalimento

Trovano inoltre applicazione i seguenti limiti e condizioni particolari:

- a) l'operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti e nei casi di cui all'art. 104, comma 3 del Codice dei contratti; ai sensi del comma 3 del predetto articolo qualora oggetto di avvalimento siano autorizzazioni o altri titoli abilitativi, titoli di studio o professionali, necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i servizi sono eseguiti direttamente dall'ausiliario;
- b) ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione;
- c) ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo;
- d) ai sensi dell'art. 104, comma 6 del Codice, qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro il termine assegnato dalla stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento;
- e) ai sensi dell'art. 104, comma 5 del Codice, nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente;
- f) non è ammesso l'istituto dell'avvalimento per il Progettista indicato di cui al punto 5.2. lettera b) in quanto lo stesso non assume la qualifica di concorrente.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

8.2. Contratto di avvalimento e dichiarazioni dell'ausiliario

Ai sensi dell'articolo 104, comma 4 del Codice dei contratti, deve essere obbligatoriamente inserito nella busta amministrativa il contratto di avvalimento, in originale o copia autentica.

Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

L'ausiliario deve specificare se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta o per entrambe le finalità. Si rinvia a quanto precisato al punto 8.3.

L'ausiliario è tenuto a dichiarare alla stazione appaltante:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo 6 del presente Documento, dichiarandoli nel DGUE;
- b) di essere in possesso dei requisiti indicati al punto 6.5.3. Ulteriori motivi di esclusione (solo per esecutori dei lavori), autodichiarati nel modello di cui all'Allegato 4, in linea con quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2025, n. 839;
- c) di essere in possesso dei requisiti di cui al Capo 7 del presente Documento, oggetto di avvalimento e dichiararli nel DGUE;
- d) di impegnarsi, verso l'operatore economico che si avvale e verso la stessa stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto del contratto di avvalimento.

L'ausiliario deve presentare un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, inserendolo nella busta amministrativa.

Le dichiarazioni dell'ausiliario di cui ai punti b) e d) devono essere inserite nella busta amministrativa.

Il concorrente inserisce nella busta amministrativa il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale. Si invitano gli Offerenti a sottoscrivere preferibilmente due distinti contratti di avvalimento, uno per il prestito dei requisiti di partecipazione e l'altro per il prestito dei requisiti premiali.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8.3. Avvalimento migliorativo dell'offerta

Nel caso in cui l'operatore economico ricorra all'avvalimento migliorativo dell'offerta ai sensi dell'art. 104, comma 4 del Codice, i requisiti oggetto di avvalimento dovranno essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

L'ausiliario è tenuto a dichiarare alla stazione appaltante:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo 6 del presente Documento, dichiarandoli nel DGUE;
- b) di essere in possesso dei requisiti indicati al punto 6.5.5 “Ulteriori motivi di esclusione (solo per gli esecutori dei lavori)”, autodichiarati nel modello di cui all'Allegato 4, in linea con quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2025, n. 839;
- c) di essere in possesso dei requisiti di cui al Capo 7 del presente Documento, oggetto di avvalimento e dichiararli nel contratto di avvalimento;
- d) di impegnarsi, verso l'operatore economico che si avvale e verso la stessa stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto del contratto di avvalimento.

L'ausiliario deve presentare un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, inserendolo nella busta amministrativa.

Le dichiarazioni dell'ausiliario di cui al punto b) devono essere inserite nella busta amministrativa.

Il concorrente inserisce nella busta amministrativa il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale. Si invitano gli Offerenti a sottoscrivere due distinti contratti di avvalimento, uno per il prestito dei requisiti di partecipazione e l'altro per il prestito dei requisiti premiali.

CAPO 9. SUBAPPALTO

9.1. Subappalto nei lavori

9.1.1. Subappalto facoltativo

Ai sensi dell'articolo 119 del Codice dei contratti, l'Offerente indica i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, alle seguenti condizioni e nel rispetto delle percentuali di subappalto consentite riportate nella Tabella di cui all'art. 3.2 del presente documento; in assenza di dichiarazioni il

subappalto è vietato.

È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta, compilando l'apposita sezione della Domanda di partecipazione, una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

9.1.2. Subappalto qualificante (necessario ai fini della qualificazione)

L'Offerente che non possiede adeguata qualificazione nelle prestazioni relative alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria e che intende fare ricorso al subappalto qualificante, deve necessariamente dichiarare di impegnarsi a subappaltarle ad un subappaltatore qualificato.

I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa e oggetto di subappalto, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, con copertura di importo nella stessa, ai sensi dell'art. 30, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice dei contratti.

Parimenti, in caso di raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete, i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dalle imprese mandanti, o assimilate ad esse, e oggetto di subappalto, devono essere posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

9.2. Subappalto nella progettazione

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, in particolare non è ammesso il subappalto della progettazione per le figure di cui al punto 7.1.2.1, lett. dalla a) alla d) del presente Documento.

In caso di subappalto di prestazioni che richiedono la predisposizione e la sottoscrizione di un elaborato specialistico, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE e nella domanda di partecipazione, manifestando la volontà di subappaltare ad un professionista in possesso dei requisiti di cui al punto 7.1.2.1 lett. dalla e) alla l) (c.d. subappalto necessario).

In caso di mancata espressa dichiarazione non potrà essere attivato il soccorso istruttorio.

9.3. Disposizioni generali

Le dichiarazioni relative al subappalto devono essere rese nel DGUE e nella Domanda di partecipazione.

Per il subappalto delle attività rientranti nelle categorie per le quali è necessaria l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White list) istituito presso la Prefettura della provincia di appartenenza, si rinvia a quanto specificato all'art. 6.7 del presente documento e al punto 5 della Parte II della Domanda di Partecipazione.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le lavorazioni subappaltabili oggetto del contratto di appalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto. È pertanto vietato il c.d. subappalto a cascata.

In ogni caso non saranno autorizzati i subappalti che non rispettano le condizioni di cui all'art. 119, comma 4 del Codice dei contratti.

Non costituiscono subappalto le attività di cui all'articolo 119, comma 3 del Codice dei contratti.

È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati non assimilabili al subappalto, il nome del subcontraente, l'importo del relativo contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Per tutto quanto non previsto nel presente punto, si rinvia integralmente all'art. 119 del Codice dei contratti.

CAPO 10. GARANZIA PROVVISORIA

Con riferimento al servizio di progettazione, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice non sono dovuti la garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 117 del Codice.

Con esclusivo riferimento all'importo relativo ai lavori, per la partecipazione alla presente procedura il concorrente deve, a pena di esclusione, essere in possesso di apposita garanzia provvisoria nella misura pari al 2% del valore fissato a base di gara comprensivo di oneri per la sicurezza non ribassabili, I.V.A. esclusa, pari a euro 166.061,36 (centosessantaseimilaseicentotrenta/36). L'importo della garanzia può essere ridotto ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice (Università degli studi di Padova, via VIII febbraio n. 2, Padova, P.iva 00742430283), esclusivamente:

a) con versamento tramite il sistema dei pagamenti PagoPA collegandosi alla pagina dedicata del "Portale dei Pagamenti" PagoAtenei dell'Università di Padova.

Pagina in italiano:

<https://unipd.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/modellopagamento?id=126&lang=it>,

Pagina in inglese:

<https://unipd.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/modellopagamento?id=126&lang=en>.

Una volta compilati i campi obbligatori è possibile procedere con il “pagamento immediato” scegliendo tra le varie modalità online disponibili o viceversa stampare l'Avviso di Pagamento e effettuare il versamento in un secondo momento (entro 3 giorni, fatti salvi i termini di gara) utilizzando uno dei canali di pagamento menzionati nell'Avviso; la ricevuta del versamento effettuato tramite PagoPA deve essere scaricata dal link <https://unipd.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/scaricaricevuta> e allegata alla documentazione di offerta;

b) con fideiussione rilasciata dai soggetti indicati dall'art. 106, comma 3 del Codice, ovvero da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria-assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Ferme restando le modalità di costituzione della garanzia provvisoria di cui ai commi precedenti, qualora il concorrente sia un operatore economico non residente nel territorio nazionale, la garanzia provvisoria può essere costituita a sua discrezione anche con bonifico SEPA con versamento effettuato sul conto intestato all'Ente presso Intesa San Paolo - sede di Padova - Codice IBAN: IT13Z0306912117100000046107 e dovrà essere presentato originale del versamento con l'indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.

Qualora il concorrente sia un ente o soggetto che rientra nel regime della Tesoreria Unica (Legge 24/03/2012 n. 27) la modalità di costituzione della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) del comma 3 non è ammessa. Il versamento potrà altresì essere effettuato tramite girofondo sul conto corrente intrattenuto dall'Università di Padova presso la Banca d'Italia: numero conto contabilità speciale 0037174, IBAN IT70D0100003245221300037174, BIC/SWIFT: BITAITR1221; nella documentazione di offerta dovrà essere allegata ricevuta del girofondo con l'indicazione del conto di Tesoreria Unica del concorrente.

L'operatore economico dovrà caricare a Portale la garanzia emessa in forma digitale sottoscritta digitalmente dal soggetto, munito dei poteri di firma, che la rilascia.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- essere conforme agli schemi di polizza tipo 1.2 del Decreto 16 settembre 2022, n. 193;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere del soggetto che sottoscrive la garanzia per conto dell'istituto fideiussore di impegnare, con la sottoscrizione, l'istituto fideiussore nei confronti dell'Università. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i

funzionari e, comunque, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dei suddetti soggetti. L'Università si riserva di effettuare dei controlli a campione interrogando direttamente gli Istituti di Credito/Assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori. In alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la garanzia potrà essere corredata da autentica notarile della sottoscrizione circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo. Ferma la produzione dell'apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, l'Università provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto;

- avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice;
- essere intestata, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete/GEIE;
- prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d. che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Ente, sia esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede lo stesso: Padova;
 - e. l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di 90 (novanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c) Riduzione del 10%, cumulabile con la riduzione di cui alle lettere a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106, comma 3, ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente;

d) Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi di cui all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). Nel caso di possesso della certificazione di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001, sarà applicata solo una delle riduzioni previste. In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire dei suddetti benefici, l'operatore economico segnala, in sede di offerta all'interno della Domanda di Partecipazione, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando la copia conforme delle relative

certificazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Nel caso di partecipazione alla gara in forma di Impresa singola, la garanzia è sottoscritta dal Legale Rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa concorrente nella presente procedura; deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che il soggetto garantito è l'impresa stessa.

Nel caso di partecipazione alla gara di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), lett. c) e lett. d) del Codice, la garanzia è sottoscritta dal Legale Rappresentante del Consorzio, deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che il soggetto garantito è il Consorzio e, se ricorre il caso, la consorziata per la quale il Consorzio concorre.

Nel caso di partecipazione alla gara di R.T.O.E. costituito, la garanzia è sottoscritta dal Legale Rappresentante della sola capogruppo; deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che il soggetto garantito è l'R.T.O.E. costituito. Nel caso di partecipazione alla gara di R.T.O.E. costituendo, la garanzia è sottoscritta dal Legale Rappresentante di tutte le imprese del raggruppamento costituendo; deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese componenti il costituendo raggruppamento.

Nel caso di partecipazione alla gara di Consorzio ordinario costituito, la garanzia è sottoscritta dal Legale Rappresentante della sola capogruppo; deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che il soggetto garantito è il Consorzio costituito. Nel caso di partecipazione alla gara di Consorzio ordinario costituendo, la garanzia è sottoscritta dal Legale Rappresentante di tutte le imprese del Consorzio costituendo; deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese componenti il costituendo Consorzio.

Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del Codice.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

CAPO 11. SOPRALLUOGO FACOLTATIVO

11.1. Presa visione dei luoghi

Ai fini dell'art. 92, comma 1 del Codice dei contratti, si precisa che il sopralluogo è facoltativo ed è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di intervento. L'invito ad effettuare il sopralluogo è finalizzato alla formulazione di un'offerta più consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto, essendo esso strumentale a garantire una maggiore conoscenza dello stato dei luoghi, della collocazione dell'opera all'interno di un contesto urbano, della logistica, dell'accessibilità e degli spazi da dedicare al cantiere, nonché della complessità dell'appalto da affidare, in considerazione della compresenza delle lavorazioni di tipo edilizio ed impiantistico.

11.2. Richiesta di sopralluogo

Il concorrente interessato al sopralluogo dovrà inviare un'apposita richiesta tramite la sezione “Comunicazioni” del Portale Appalti, entro il termine di scadenza previsto nella GUUE, riportando:

- nell'oggetto della comunicazione “Richiesta sopralluogo Residenza Meneghetti + *denominazione operatore economico*”;
- all'interno della richiesta: dati dell'operatore economico richiedente: sede, P.IVA, mail, PEC, recapito telefonico.

Potranno effettuare il sopralluogo al massimo due persone per impresa.

Per eventuali informazioni sul sopralluogo si prega di scrivere tramite l'area Comunicazioni della PAD.

CAPO 12. ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE COMPETENZE DI ANAC

12.1. Pagamento del contributo a favore di ANAC

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, scegliendo tra le modalità di cui alla Deliberazione dell'Autorità n. 598 del 30 dicembre 2024, per l'importo di euro 220,00 (duecentoventi/00).

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima dell'avvio della valutazione dell'offerta anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on-line a “Gestione Contributi Gare”, raggiungibile all'indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

L'operatore economico dovrà autenticarsi al GCG, selezionare la gara di interesse (inserendo il codice CIG o il numero di gara) e seguire le istruzioni per la generazione dell'avviso di pagamento. Una volta generato l'avviso di pagamento, l'operatore verrà reindirizzato automaticamente al “Portale dei pagamenti ANAC” e potrà procedere al pagamento attraverso il sistema “pagoPA”.

Il pagamento potrà avvenire in due modalità: a) “Pagamento on line” scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA (carta di credito/debito, conto corrente); b) “Pagamento mediante avviso”, stampando l'avviso analogico e utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). L'elenco dei PSP attivi e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA sono disponibili all'indirizzo www.pagopa.gov.it.

Le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione “Pagamenti effettuati”, a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici o consorzi ordinari, sia già costituiti sia non ancora costituiti, il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo. Nel caso di consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà poi inserire nella busta della documentazione Amministrativa la copia della ricevuta di pagamento reperibile nella sezione “Pagamenti effettuati”.

Le modalità di versamento da parte degli operatori economici, anche esteri, della suddetta contribuzione nonché le relative istruzioni operative sono pubblicate e consultabili nel “Manuale Utente”, scaricabile dal sito Internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al link:

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/120502/Manuale+utente+GCG+Operatore+Economico+v1.4.pdf/c7a2db16-2ef9-0f58-09a1-23ac9c9589da?t=1681307653297>

12.2. Fascicolo virtuale degli operatori economici

Ai sensi dell'art. 99 del Codice e dell'art. 40 dell'allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene ai sensi dell'art. 24 del Codice e della Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura, compreso il Progettista indicato, devono, obbligatoriamente, registrarsi al suddetto sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati attraverso il FVOE nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

La verifica sul possesso dei requisiti sarà fatta solo sull'aggiudicatario. L'Ente si riserva di verificare anche il soggetto classificato secondo in graduatoria.

CAPO 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONI

13.1. Presentazione dell'offerta

L'offerta è presentata con le modalità, nei termini e al recapito di cui ai punti 1.1.4., 1.1.5., alle condizioni di cui al Capo 15, con l'applicazione delle seguenti prescrizioni:

- a) la mancata presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma “Portale Appalti” o la presentazione con altre modalità sono cause di esclusione dalla gara;
- b) con le stesse modalità e formalità previste per la presentazione dell'offerta, gli Offerenti possono far pervenire eventuali sostituzioni dell'offerta già presentata purché entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, tuttavia:
 - non sono ammesse integrazioni all'offerta già caricata, integrazioni o sostituzioni delle singole Buste

telematiche facenti parte dell'offerta, ma esclusivamente la sostituzione integrale dell'offerta già caricata con altra offerta;

- prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, un Offerente può rinunciare alla propria offerta ritirando l'offerta già presentata in Piattaforma, mediante l'apposita procedura di rinuncia o annullamento presente sulla stessa Piattaforma;
- c) tutte le operazioni di cui alla lettera b) risultano da tracce informatiche create e conservate automaticamente dalla Piattaforma mediante «log di sistema» e sono consultabili dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per tutto il periodo di cui alla lettera h);
- d) fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile;
- e) in caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione è prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza;
- f) tutta la documentazione deve essere presentata in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana; in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, restando a rischio dell'operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione;
- g) in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa si applica il soccorso istruttorio di cui al Capo 14;
- h) le offerte tardive sono escluse in quanto inammissibili ai sensi dell'articolo 70, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti;
- i) a far data dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte, l'offerta è irrevocabile e vincolante sotto ogni aspetto per l'Offerente, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del Codice dei contratti, per 240 giorni;
- j) nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante può chiedere agli Offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata nella richiesta.

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente senza la necessità di altro ulteriore adempimento la conoscenza del contenuto della documentazione di gara, di eventuali FAQ, errate corrige, avvisi, comunicazioni e di tutte le clausole della documentazione di gara che regolano la partecipazione, le offerte, l'aggiudicazione, lo schema di contratto e la successiva esecuzione.

13.2. Sottoscrizioni della documentazione amministrativa

Si osservano le seguenti formalità della documentazione:

- a) tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà si intendono rese ai sensi rispettivamente degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, ivi compresi la Domanda di Partecipazione di cui al punto 15.2. e il DGUE di cui al punto 15.3. che, di norma e fatte salve particolari situazioni, assolvono integralmente agli obblighi dichiarativi;
- b) la documentazione prodotta in originale deve essere sottoscritta dai soggetti che l'hanno prodotta; l'eventuale documentazione prodotta in copia conforme deve essere sottoscritta dall'interessato in favore del quale è stato rilasciato l'originale o dal soggetto nell'interesse del quale è prodotta nel procedimento, con attestazione di conformità all'originale, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis del d.P.R. n. 445 del 2000;
- c) il dichiarante sottoscrive la documentazione amministrativa di cui alle precedenti lettere a) e b):
 - mediante firma digitale ai sensi dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3 del CAD, con esclusione di altra firma elettronica qualificata o non qualificata; in tale ipotesi si deve astenersi dall'allegare copia del documento di riconoscimento;
 - qualora non in possesso di firma digitale, con sottoscrizione autografa corredata dalla copia del documento d'identità (è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti) ai sensi degli artt. 38 del d.P.R. n. 445 del 2000 e 65 del CAD.

CAPO 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

14.1. Casi di ricorso al soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre si rappresenta che sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al punto 6.8. Condizioni di esecuzione (solo per gli esecutori dei lavori) del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 10 (dieci) giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine entro il termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante, non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 10 (dieci) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14.2. Soccorso istruttorio informale o collaborativo

La stazione appaltante:

- può esperire un soccorso collaborativo, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione, con richiesta via telefono o posta elettronica, anche non certificata, purché con risposta obbligatoriamente proveniente dalla PAD, via PEC o mail dell'Offerente, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della fase di ammissione ed esclusione degli offerenti. La mancata ottemperanza al soccorso istruttorio collaborativo informale di cui alla lettera a), non comporta l'esclusione bensì, se del caso, l'attivazione del soccorso istruttorio formale;
- può invitare gli offerenti, se lo ritiene necessario, a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

CAPO 15. CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA

15.1. Documentazione richiesta

L'Offerente utilizza la PAD, per compilare o allegare, con le modalità di cui al Capo 13, la seguente documentazione amministrativa:

- 1) modello D - domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, come da Allegato 1;
- 2) DGUE Response in formato .xml, firmato digitalmente, compilabile anche al link <https://dgue.maggiolicloud.it/m-dgue/dgue-home> (secondo l'allegato DGUE Request – Allegato 2);
- 3) garanzia provvisoria;
- 4) dichiarazione riportante la composizione dell'offerente, secondo l'Allegato 3, in formato Excel, completa di tutti i soggetti coinvolti a qualunque titolo (raggruppamento, avvalimento, ecc.), con indicazione della sede legale, del C.F./P.IVA, dei legali rappresentanti e/o procuratori, al fine di valutare eventuali incompatibilità in fase di nomina della Commissione giudicatrice; il file non deve essere convertito in .pdf ne essere firmato digitalmente, ma solo compilato e caricato nella piattaforma in formato Excel;
- 5) ricevuta di pagamento del bollo di cui al punto 15.1;
- 6) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- 7) (eventuale) procura;
- 8) (eventuali) certificazioni che, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice, giustificano l'eventuale riduzione dell'importo della cauzione;
- 9) (eventuale) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 8;
- 10) (eventuale) documentazione in caso di partecipazione plurisoggettiva di cui al punto 15.2.2;
- 11) (eventuale) per gli operatori economici che occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs. n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- 12) (eventuale) documentazione amministrativa debitamente oscurata nelle parti contenenti dati sensibili e/o personali.

Non è necessario allegare copia dei documenti di identità se i documenti sono firmati digitalmente.

Qualora si renda necessario allegare copia del documento di identità, **si chiede di fare una sola allegazione**, al fine di semplificare e velocizzare gli eventuali futuri adempimenti di pubblicazione degli atti previsti all'art. 36 del Codice.

15.2. Domanda di Partecipazione

15.2.1. Domanda di Partecipazione

È richiesta la compilazione di una Domanda di Partecipazione, oltre alla presentazione del DGUE di cui al punto 15.3.

La Domanda di Partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il fac-simile di cui all'Allegato 1 e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni indicate nel modello.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, specificando in caso di dichiarazione positiva di quale tipologia ed assicurando comunque la prevalenza del lavoro intellettuale, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti e garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

Il concorrente indica la forma in cui partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata) in un'unica Domanda di Partecipazione.

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La Domanda di Partecipazione è unica ed è sottoscritta con firma digitale da:

- legale rappresentante o soggetto munito di poteri di firma;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito o GEIE, legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la Domanda di Partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la Domanda di Partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la Domanda di Partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- eventuale soggetto indicato di cui al punto 5.2., lett. b) del presente Documento;
- tutti gli associati o il rappresentante munito di idonei poteri, nel caso di studio associato.

Qualora la dichiarazione venga sottoscritta dal procuratore della società, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi.

15.2.2. Ulteriori disposizioni in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva (condizioni dichiarate nella Domanda di Partecipazione, Parte I)

Raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, lettera e) e all'art. 66,

comma 1, lettera f) del Codice, già costituiti

Dovranno produrre, in allegato alla domanda di partecipazione:

- a) mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla capogruppo-mandataria, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, in originale o copia conforme all'originale;
- b) dichiarazione delle categorie di lavori o le parti del servizio (ovvero la percentuale di essi) che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

La capogruppo-mandataria stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

La presente disciplina trova applicazione anche con riferimento ai raggruppamenti temporanei di progettisti indicati e ai raggruppamenti eterogenei, in quanto compatibile.

Consorzi ordinari di cui all'art. 65, comma 2, lettera f) del Codice e i GEIE, già costituiti, dovranno produrre, in allegato alla domanda di partecipazione:

- a) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale capofila, in originale o copia conforme all'originale, con indicazione delle Imprese consorziate;
- b) dichiarazione delle categorie di lavori o le parti del servizio (ovvero la percentuale di essi) che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Il consorzio stipulerà il contratto d'appalto in nome e per conto proprio e delle consorziate.

Raggruppamenti temporanei di operatori economici, i consorzi ordinari e i GEIE di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), h) del Codice, i raggruppamenti temporanei di progettisti indicati di cui all'art. 66, comma 1, lettera f) e i raggruppamenti eterogenei, non ancora costituiti

Dovranno rendere nella domanda di partecipazione una dichiarazione cumulativa resa da ciascun operatore economico, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso D.P.R., attestante:

- l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, all'operatore economico indicato come capogruppo, il quale, in caso di aggiudicazione, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate; in caso di consorzio, anche l'impegno a stipulare il contratto di consorzio;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice;
- le categorie di lavori o le parti del servizio (ovvero la percentuale di essi) che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

La capogruppo-mandataria stipulerà il contratto, una volta acquisito il relativo mandato/atto costitutivo, in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate.

La presente disciplina trova applicazione anche con riferimento ai raggruppamenti temporanei di progettisti indicati e ai raggruppamenti eterogenei, in quanto compatibile.

Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice

Dovranno produrre, in allegato alla domanda di partecipazione: atto costitutivo e statuto del consorzio, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, prodotti in originale o in copia conforme, con indicazione delle imprese consorziate. Il consorzio stipulerà il contratto d'appalto in nome e per conto proprio.

Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) e all'art. 66, comma 1, lettera g)

Dovranno rendere nella domanda di partecipazione:

- Dichiarazione con la quale il consorzio attesta che concorre ed esegue in proprio le prestazioni oggetto dell'appalto o che concorre in proprio ed indica la/e consorziata/e esecutrice/i;
- Dichiarazione ai sensi dell'art. 67, comma 3 del Codice delle consorziate che prestano i requisiti;

e dovranno produrre, in allegato alla domanda di partecipazione:

- Atto costitutivo e statuto del consorzio, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, prodotti in originale o in copia conforme, con indicazione delle imprese consorziate. Il consorzio stipulerà il contratto d'appalto in nome e per conto proprio.

Aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

Dovranno produrre, in allegato alla domanda di partecipazione:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

e dovranno rendere nella domanda di partecipazione:

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre e le categorie di lavori o le parti del servizio (ovvero la percentuale di essi) che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

Dovranno produrre, in allegato alla domanda di partecipazione:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune e indicazione delle imprese retiste che partecipano alla gara;

e dovranno rendere nella domanda di partecipazione:

- dichiarazione che indichi le categorie di lavori o le parti del servizio (ovvero la percentuale di essi) che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, che partecipano nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

Dovranno produrre in allegato alla domanda di partecipazione:

- a) In caso di aggregazione costituita:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria e indicazione delle imprese retiste che partecipano alla gara;
 - dichiarazione che indichi le categorie di lavori o le parti del servizio (ovvero la percentuale di essi) che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- b) In caso di aggregazione costituenda:
 - copia del contratto di rete;

e dovranno rendere nella domanda di partecipazione dichiarazioni, da parte di ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, all'operatore economico indicato come capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- le categorie di lavori o le parti del servizio (ovvero la percentuale di essi) che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

15.2.3. Imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di euro 16,00 (sedici/00) viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 (sedici/00) ed inserire il suo numero seriale all'interno della Domanda di partecipazione e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.3. Documento di Gara Unico Europeo (eDGUE-IT)

Il “Documento di gara unico europeo”, in breve DGUE, costituisce un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e dovrà essere firmato digitalmente, secondo le precisazioni di cui al punto 13.2.

L'operatore economico dovrà compilare, generare e caricare il eDGUE-IT response di cui all'art. 91 del Codice all'interno della PAD, in formato XML, forma digitale e in conformità alle «Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano "eDGUE-IT"» pubblicate da Agid il 30/07/2021.

Il file del DGUE-request è disponibile nella piattaforma all'interno della Busta Amministrativa – Documenti richiesti all'operatore, ed è compilabile attraverso la funzione “Apri con M-DGUE”.

Alternativamente è possibile scaricare il DGUE-request messo a disposizione dalla stazione appaltante e

compilarlo collegandosi al link: <https://unipd.ubuy.cineca.it/m-dgue/dgue-nome>. Una volta compilato, l'operatore economico dovrà caricarlo assieme ai restanti documenti nella Busta Amministrativa.

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente Documento.

La stazione appaltante potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti.

L'operatore economico che partecipa come singolo deve produrre un DGUE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete di cui agli artt. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) e 66, comma 1, lett. a) del Codice il DGUE deve essere presentato e sottoscritto da ciascun soggetto che costituisce o costituirà il raggruppamento, consorzio, GEIE o contratto di rete.

In caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, nonché in caso di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) e 66 comma 1 lett. g) del Codice il DGUE deve essere presentato e sottoscritto anche da parte degli eventuali consorziati per i quali il consorzio dichiara di partecipare.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto anche da:

- i soggetti del Progettista indicato, così come previsto al punto 5.2.;
- l'operatore economico ausiliario, come previsto dal punto 8;
- l'eventuale/i impresa/e cooptata/e, come previsto al punto 7.6;
- l'eventuale consorziata del consorzio stabile che presta i requisiti ai sensi dell'art. 67, comma 3 del Codice.

15.4. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

Le dichiarazioni e la documentazione di cui ai precedenti punti devono essere integrate e corredate di quanto necessario al fine della corretta partecipazione alla gara, in relazione alle particolari condizioni dell'operatore economico quali, a titolo di esempio indicativo e non esaustivo:

- a) provvedimenti giurisdizionali di natura penale, provvedimenti di riabilitazione o di estinzione del reato emessi dall'autorità giudiziaria, sentenze di revoca della condanna o altra documentazione analoga a dimostrazione della rilevanza o meno di eventuali condanne;
- b) atti formali di contestazione:
 - di addebiti di imposte o contributi, eventualmente corredate dai provvedimenti di esito delle domande di rateizzazione o di ravvedimento, ove ammessi;
 - di negligenza, gravi errori professionali, con eventuali controdeduzioni, corrispondenza rilevante, procedimenti processuali in corso o conclusi con sentenza, lodo o divenuti definitivi per inoppugnabilità;
- c) provvedimenti di risoluzione contrattuale distintamente tra quelli in fase di contenzioso non ancora definito e quelli divenuti inoppugnabili, nonché provvedimenti sanzionatori divenuti inoppugnabili;
- d) atti o provvedimenti di dissociazione dalle condotte ostative e di self cleaning ove ammessi dall'articolo 96, comma 6 del Codice dei contratti;
- e) contratti di avvalimento, dichiarazioni degli ausiliari, elenco dei mezzi e delle risorse che l'ausiliario mette a disposizione dell'Offerente;
- f) contratti di affitto o di cessione di azienda o di ramo d'azienda, atti di fusione;
- g) in caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici, consorzi ordinari, GEIE, costituiti o costituendi, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili e le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, si rinvia alle indicazioni di cui al punto 15.2.2;
- h) atti efficaci non annotati o non ancora annotati nei certificati camerali o in altri pubblici registri, di modifica, integrazione o cessazione di uno o più soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice;
- i) in caso di procedura di concordato preventivo con continuità:
 - provvedimento del tribunale di autorizzazione alla partecipazione alle gare se è stata presentata domanda di accesso al concordato;
 - provvedimento del giudice delegato se è già stato depositato il decreto di ammissione al concordato;
 - relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942 ovvero ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 14/2019;

- j) provvedimento amministrativo o giurisdizionale:
- di nomina dell'amministratore giudiziario in seguito a sequestro di cui all'articolo 53, comma 2 del D.lgs. n. 231 del 2001;
 - che dispone l'amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34 o dell'articolo 34-bis, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011;
- k) altra documentazione che l'operatore economico ritiene necessaria a chiarire la propria posizione che, per la particolarità della fattispecie, non sia prevista nel DGUE.

15.5 Criteri ambientali minimi (CAM)

Ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. 36/2023, l'esecuzione dell'appalto dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 24 novembre 2025 recante “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi” (CAM Edilizia 2025), pubblicato in G.U. n. 281 del 3 dicembre 2025 ed entrato in vigore dal 2 febbraio 2026.

L'operatore economico dovrà dichiarare, nell'ambito della Domanda di Partecipazione – Parte III, punto 9, l'impegno a rispettare integralmente i requisiti ambientali, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali.

L'operatore economico dovrà inoltre garantire, in fase di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, la produzione della documentazione tecnica, delle certificazioni ambientali e delle relazioni CAM previste dal decreto ministeriale e dagli elaborati di gara, inclusi Capitolato Informativo BIM, Piano di Gestione Informativa e Relazione CAM di progetto.

CAPO 16. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL'OFFERTA TECNICA

La busta telematica dell'offerta tecnica deve contenere a pena di esclusione l'offerta tecnica, costituita da:

- a) **Relazione necessaria alla valutazione dei criteri/sub-criteri qualitativi QL** di cui al punto 18.1., secondo le indicazioni contenute nella tabella presente al medesimo punto. Si precisa che non sono computati nel numero delle pagine (per pagina si intendono 2 facciate) le copertine e gli eventuali sommari. Nelle pagine indicate sono compresi foto e disegni. La relazione dovrà essere redatta utilizzando il carattere tipo: Arial, dimensione: 12.
- Si raccomanda di produrre un'unica relazione; questa dovrà essere suddivisa in paragrafi con riferimento univoco ai sub-criteri al fine di riportare le informazioni utili all'attribuzione del punteggio al sub-criterio stesso; il superamento del numero massimo di pagine non costituisce causa di esclusione, ma è valutato negativamente nell'ambito dell'attribuzione dei punteggi ai sensi del punto 18.1.2.
- La relazione deve contenere anche la tabella di cui all'Allegato 5, necessario per valutare i servizi analoghi svolti rispetto ai sub-criteri A.1-A.2-A.3-A.4, così come specificati nella tabella relativa al criterio A di cui al punto 18.1.1.;
- b) **Allegato 6 - Questionario tecnico**, necessario per valutare i criteri/sub-criteri QN così come specificati nella citata tabella di cui al punto 18.1.1.

La busta telematica dell'offerta tecnica può inoltre contenere:

- c) l'eventuale contratto di avvalimento migliorativo, come previsto al punto 8.3.;
- d) l'eventuale versione dell'offerta tecnica con oscuramento delle parti ritenute riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, qualora l'operatore economico intenda avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta stessa, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta. Se l'offerta tecnica, a giudizio dell'Offerente, contiene in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, suscettibili di essere sottratti all'accesso agli atti ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a) del Codice, essa deve essere corredata da una dichiarazione analitica, motivata, comprovata e documentata puntualmente che dimostri la sussistenza di tali condizioni, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia; dichiarazioni generiche, apodittiche o di stile non hanno rilievo e non saranno considerate.

A pena di esclusione, l'offerta tecnica non dovrà contenere alcuna stima di prezzi o costi proposti dal concorrente, neanche con riferimento a parti minori o servizi aggiuntivi, né alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'offerta economica di cui al Capo 17.

In caso di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella predisposizione della proposta tecnico-organizzativa il concorrente è tenuto ad indicare le attività strumentali e di supporto per le quali si è avvalso di detti sistemi. L'offerta tecnica dovrà essere presentata in formato .pdfA e dovrà essere firmata dai soggetti indicati al punto

15.2.1, ad esclusione dell'eventuale soggetto indicato di cui al punto 5.2., leti. b) del presente documento.

L'offerta tecnica, **ad esclusione della proposta offerta per il sub-criterio D.1**, non può:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo offerto, indicato nella busta dell'offerta economica, resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del corrispettivo;
- in relazione a uno o più d'uno dei criteri o sub-criteri di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consentano una valutazione univoca;
- comportare varianti progettuali, ma solo migliorie;
- comportare condizioni che necessitino dell'acquisizione di nuovi atti di assenso o che violino le prescrizioni imposte con gli atti di assenso acquisiti sul progetto definitivo e/o esecutivo.

Tutte le soluzioni offerte nella proposta tecnica come migliorie sono vincolanti.

CAPO 17. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica ha un peso di massimo 20 punti, così suddivisi:

- 18 punti per l'offerta relativa all'esecuzione dei lavori;
- 2 punti per l'offerta relativa alla parte ribassabile del servizio di progettazione.

La busta dell'offerta economica è formata dai seguenti documenti:

1. OFFERTA ECONOMICA (da sistema)

L'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà compilare gli appositi campi della schermata relativa all'offerta economica della PAD indicando:

- ribasso percentuale offerto sull'importo per l'esecuzione dei lavori** comprensivo del costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante, con massimo due cifre decimali, esclusi gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali. Il concorrente non dovrà aggiungere gli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali, fissati in euro 299.002,43 (duecentonovantanovemiladue/43) che saranno sommati in fase finale dal sistema stesso. Nell'importo derivante dall'applicazione del ribasso percentuale è compreso il costo complessivo del personale stimato dall'operatore economico, il quale ha la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice;
- ribasso percentuale offerto sull'importo soggetto a ribasso relativo ai servizi di progettazione** pari ad euro 81.802,46 (ottantunomilaottocentodue/46) con massimo due cifre decimali, infatti ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, e dall'art. 41, comma 15-bis, del Codice, è sottoposta a ribasso la percentuale del 35% dell'importo relativo al predetto servizio. Il restante importo pari ad euro 151.918,86 (centocinquantomilanovecentodiciotto/86) è da considerarsi quale prezzo fisso non sottoposto a ribasso;
- oneri aziendali della sicurezza**, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del Codice, relativi all'esecuzione dei lavori, con massimo due cifre decimali, compresi nell'importo offerto;
- costo complessivo del personale** impiegato nell'esecuzione dei lavori (costo della manodopera) di cui all'art. 108, comma 9 del Codice, con massimo due cifre decimali, compreso nell'importo offerto. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo (che coinvolga anche il costo della manodopera) deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Compilati i summenzionati campi, l'operatore economico dovrà:

- scaricare il file pdf dell'offerta economica generato da sistema;
- compilare i campi;
- convertirlo in PDF/A;
- firmarlo digitalmente con le modalità precisate al punto 13.2.;
- allegarlo nell'apposito spazio in corrispondenza della voce "Offerta Economica";
- cliccare sull'icona Salva.

2. QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DELLE MIGLIORIE TECNICHE

L'operatore economico è tenuto a compilare il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante (Allegato 7), quantificando l'incidenza economica delle migliorie eventualmente offerte e ricomprese nel

contratto in relazione ai sub-criteri qualitativi e quantitativi di cui al par. 18.1.1. del presente documento.

3. QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DELLA PROPOSTA MIGLIORATIVA DI CUI AL CRITERIO D.1

L'operatore economico è tenuto a compilare il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante relativo alla realizzazione della nuova scala di emergenza (Allegato 8), quantificando l'incidenza economica della miglioria eventualmente offerta in relazione a tale criterio, i cui costi saranno imputati alle somme previste a titolo di opzione di cui al punto 4.2 del presente Documento.

Una volta caricato il documento dell'offerta economica (n. 1) nonché i documenti di cui ai punti nn. 2 e 3, l'operatore dovrà:

- cliccare su Torna al Menù principale;
- procedere con Conferma e invia offerta.

Il documento contenuto nella busta economica dovrà essere sottoscritto digitalmente dai soggetti indicati al punto 15.2.1., del presente Documento, con la precisazione che l'eventuale soggetto indicato di cui al punto 5.2., lett. b) del presente Documento non è tenuto a sottoscrivere l'offerta economica.

L'offerta economica vincolerà il concorrente per 240 (duecentoquaranta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta stessa, salvo proroghe richieste dall'Ente, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice. Nel caso in cui il procedimento non si concluda entro il termine suddetto, l'Ente potrà chiedere il differimento di detto termine ed il concorrente dovrà procedere a rinnovare la garanzia per l'ulteriore periodo di 90 giorni.

CAPO 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli art. 44, comma 4 e 108, comma 2, lett. e) del Codice dei contratti, applicando il metodo del confronto a coppie, sulla base dei criteri di valutazione di cui al presente Capo, con le specificazioni previste per ciascuno, così sintetizzati:

ELEMENTI E MACROELEMENTI	RIFERIMENTO	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	Capo 16	80 su 100
Offerta economica lavori	Capo 17	18 su 100
Offerta economica servizi di progettazione	Capo 17	2 su 100
TOTALE		100

18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

18.1.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

I criteri di valutazione, suddivisi in sub-criteri, con i rispettivi pesi e sub-pesi, sono i seguenti:

CRITERIO A: PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DESUNTA DAI SERVIZI SVOLTI <i>Punteggio massimo: 16 punti</i>				
Con questo criterio si valuterà la capacità professionale dell'offerente desunta da un numero massimo di 2 servizi di architettura e di ingegneria eseguiti, riferiti a ciascun sub-criterio A.1, A.2, A.3, A.4, affini al servizio da aggiudicare e relativi a opere ritenute dal concorrente significative della propria capacità di effettuare la prestazione sotto il profilo tecnico (l'operatore potrà pertanto presentare massimo 2 servizi per ognuno dei sub-criteri indicati; in caso di presentazione di servizi in numero maggiore saranno valutati i primi due per ciascun sub-criterio). L'analogia sarà valutata in base a: - riconducibilità oggettiva dell'intervento rispetto alle categorie di cui all'art. 3.2.2. del presente disciplinare; - per ogni servizio proposto: descrizione dell'opera, indicando gli obiettivi della progettazione e i risultati conseguiti, con specifico riferimento agli aspetti tecnologici e strutturali, impiantistici e di risparmio energetico, inserimento ambientale e qualità architettonica, restauro, dando evidenza di eventuali aspetti multidisciplinari; - dati forniti per ciascun servizio analogo nella tabella di cui al fac-simile Allegato 5, che deve essere obbligatoriamente inserita nella relazione secondo il fac simile. Si chiede di allegare il certificato attestante la regolare esecuzione della prestazione rilasciato dal committente o documentazione da cui si evincano gli elementi sopra riportati. Tale certificato non verrà conteggiato nel numero di pagine. Il presente criterio è suddiviso in sub-criteri e relativi sub-pesi, al fine di valutare il grado di analogia dei servizi svolti per le prestazioni di progettazione sotto i profili che seguono:				
Sub-criterio	Descrizione	Tipo criterio	Punteggio massimo	Documentazione da presentare
A.1	Architettonico: Pertinenza e analogia dei servizi sotto il profilo degli aspetti relativi agli interventi architettonici, con particolare riguardo alla realizzazione di residenze studentesche universitarie dotate di almeno ottanta posti letti e spazi a supporto secondo gli standard del MUR (D.M. 338/2000)	QL	2	Relazione descrittiva di massimo 2 facciate A3 (1 pagina formato A3 fronte e retro) e tabelle riepilogative da inserire nella relazione (come da fac-simile Allegato 5)

A.2	Restauro: Pertinenza e analogia dei servizi sotto il profilo degli aspetti relativi agli interventi di restauro di manufatti soggetti a interesse culturale ai sensi del d.lgs. 42/2004 con superfici decorate e affrescate di particolare pregio.	QL	5	Relazione descrittiva di massimo 2 facciate A3 (1 pagina formato A3 fronte e retro) e tabelle riepilogative da inserire nella relazione (come da fac-simile Allegato 5)
A.3	Impianti: Pertinenza e analogia dei servizi sotto il profilo degli aspetti relativi agli interventi impiantistici in contesti vincolati con superfici affrescate, con particolare riguardo allo sviluppo di soluzioni innovative e tecnologiche avanzate, in grado di rispondere ai fabbisogni nel pieno rispetto dei requisiti di sostenibilità economica ed ambientale.	QL	4	Relazione descrittiva di massimo 2 facciate A3 (1 pagina formato A3 fronte e retro) e tabelle riepilogative da inserire nella relazione (come da fac-simile Allegato 5)
A.4	Logistica: Pertinenza e analogia dei servizi sotto il profilo degli aspetti relativi alla cantierizzazione logistica e modalità operative in contesti storici e in contesti fortemente antropizzati.	QL	5	Relazione descrittiva di massimo 2 facciate A3 (1 pagina formato A3 fronte e retro) e tabelle riepilogative da inserire nella relazione (come da fac-simile Allegato 5)

CRITERIO B: PROPOSTE MIGLIORATIVE NELLA GESTIONE DEL CANTIERE*Punteggio massimo: 20 punti*

Sub-criterio	Descrizione	Tipo criterio	Punteggio massimo	Documentazione da presentare
B.1	Organizzazione del cantiere Con questo criterio si valuterà come l'Offerente intende sviluppare e organizzare il cantiere, nel pieno rispetto del progetto a base gara e di tutta la documentazione a supporto, proponendo modalità logistiche che consentano una riduzione dei tempi di movimentazione dei mezzi e dei materiali, tenendo conto della tipologia e dei vincoli del sito e delle lavorazioni previste. Saranno valutate positivamente soluzioni logistiche che consentano il trasporto di mezzi, attrezzature e materiali con metodologie volte alla riduzione dell'impatto ambientale. La relazione dovrà essere corredata dall'organigramma previsto per l'esecuzione dell'intervento, con l'indicazione del direttore tecnico o direttori tecnici, dei restauratori e delle squadre di lavoro nonché di tutte le figure che si intende impegnare per la realizzazione del progetto.	QL	9	Relazione descrittiva di massimo 2 facciate A3 (1 pagina formato A3 fronte/retro)
B.2	Modalità organizzative Con questo criterio si valuterà la qualità delle modalità organizzative e gestionali che il concorrente propone di adottare per l'esecuzione dei lavori, tenendo conto delle specifiche condizioni di contesto del cantiere, caratterizzate dalla presenza di abitazioni private confinanti, del cantiere per la realizzazione del nuovo Hospice pediatrico presso l'edificio di via Falloppio n. 17 (comprensivo di ponteggio insistente sull'area di proprietà universitaria), della linea tranviaria lungo via Falloppio e delle limitazioni al transito dei mezzi pesanti su via Sant'Eufemia. Saranno valutate positivamente le soluzioni organizzative e operative finalizzate a ridurre gli impatti del cantiere sul contesto circostante, con particolare riferimento alla mitigazione delle emissioni di polveri e rumore, alla gestione delle vibrazioni, all'organizzazione della logistica di cantiere e dei flussi di approvvigionamento, alla programmazione temporale delle lavorazioni maggiormente impattanti, nonché alle modalità di coordinamento con i cantieri e le attività limitrofe, ove pertinenti. Saranno inoltre apprezzate eventuali ulteriori misure che il concorrente dimostri efficaci e coerenti con gli obiettivi di minimizzazione delle interferenze e di tutela del contesto urbano e delle attività presenti.	QL	8	Relazione descrittiva di massimo 2 facciate A3 (1 pagina formato A3 fronte/retro)
B.3	Proposta documentale e divulgativa Attesa la rilevanza e le peculiarità del bene e del contesto su cui si interviene, l'offerente dovrà illustrare una proposta relativa alle modalità di documentazione e divulgazione nei confronti degli stakeholders e della committenza delle fasi di progettazione e di quelle esecutive del cantiere, descrivendo tecniche e strumentazioni informatiche/multimediali che intende utilizzare per fornire aggiornamenti in tempo reale circa lo stato di avanzamento della progettazione e dei lavori, produrre una documentazione dettagliata e completa delle attività eseguite, nonché relazioni periodiche alla committenza o altra modalità di aggiornamento.	QL	3	Relazione descrittiva di massimo 1 facciata A3 (1 pagina formato A3 solo fronte)

CRITERIO C: SOSTENIBILITÀ E GESTIONE INFORMATIVA DELL'INTERVENTO*Punteggio massimo: 16 punti*

Sub-criterio	Descrizione	Tipo criterio	Punteggio massimo	Documentazione da presentare
--------------	-------------	---------------	-------------------	------------------------------

C.1	Proposta CAM Fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a sviluppare, durante l'esecuzione del contratto, il Piano di Lavoro coerentemente con quanto previsto nell'elaborato di progetto "MEN_PFTE_G_SP_RSC" e darà evidenza delle metodologie che utilizzerà per l'integrazione dei criteri di tipo naturalistico-ambientale, con il presente criterio si chiede di esplicitare esclusivamente le migliori che il concorrente intende apportare ai criteri 2.6.2 (allegando il certificato richiesto relativo al professionista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici, certificato secondo la norma UNI CEI 11339:2023 da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024), 2.6.3, 2.6.9 e 2.6.10 di cui al DM 24 novembre 2025 n. 281.	QL	4	Relazione descrittiva di massimo 1 facciata A3 (1 pagina formato A3 solo fronte) e allegazione certificazione
C.2	Certificazione parità di genere Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46 bis del d.lgs. 164/2006 (Codice delle pari opportunità) da parte dell'esecutore dei lavori conforme alla prassi UNI/PdR 125:2022 e rilasciata da parte di organismi accreditati nello specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, il cui certificato di accreditamento sia stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1. Si precisa che in caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) ed f), l'attribuzione del punteggio avverrà solo nel caso in cui almeno uno dei soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio sia in possesso delle certificazioni finalizzate all'attribuzione del punteggio tecnico. In caso di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), l'attribuzione del punteggio avverrà nel caso in cui il consorzio o una delle consorziate esecutrici sia in possesso delle certificazioni finalizzate all'attribuzione del punteggio tecnico.	QN	2	Compilazione questionario tecnico e allegazione certificazione
C.3	Proposta di gestione informativa Verrà attribuito il maggior valore alla proposta migliorativa dell'offerente che presenterà la migliore soluzione inerente all'offerta di Gestione Informativa (oGI), sviluppata sulla base del Capitolato Informativo (CI) posto a base di gara. Fermi restando i requisiti di cui al Capitolato Informativo presente in progetto, l'offerente dovrà specificare nell'offerta di Gestione Informativa le modalità di gestione delle informazioni finalizzate a rispondere ai seguenti elementi, che richiamano il paragrafo 4.12 del CI: - 4.12.1. Programmazione (4D – Cronoprogrammi); - 4.12.2. Computazione 5D: in particolare, si richiede all'offerente di fornire un prototipo del sistema informativo che si vorrà utilizzare in fase di realizzazione, limitato ad una porzione di edificio e di processo. Attraverso tale prototipo verrà illustrato il collegamento tra modelli BIM costruttivi e la piattaforma di consuntivazione delle opere e conseguente elaborazione dei SAL. L'offerente nella formulazione della sua proposta migliorativa inerente all'offerta di Gestione Informativa potrà scegliere le modalità di descrizione che maggiormente valorizzano la sua proposta, limitandosi al numero di pagine indicato per la redazione della relazione descrittiva, senza trasmettere alcun allegato; - 4.12.3. Sostenibilità (6D-prestazioni, certificazioni di qualità ambientale); - 4.12.4. Manutenzione (7D - uso, gestione, manutenzione e dismissione); - 4.12.5. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. L'offerente dovrà dichiarare la metodologia che intende utilizzare per la redazione e gestione dei dati relativi alla anagrafica di cantiere e come verranno gestiti i processi di controllo attraverso l'ACDat in funzione della specificità dello strumento proposto dall'operatore economico; - 4.12.6. Approvazione di schede materiali, campionature prodotti e modelli costruttivi; - 4.12.7. Gestione RFI e non conformità della fase di approvazione dei costruttivi, realizzativa e di collaudo; - 4.12.8. Approvazione degli as built.	QL	2	Relazione descrittiva di massimo 1 facciata A3. (1 pagine formato A3 solo fronte) L'offerta di gestione informativa dovrà essere contenuta entro la facciata A3.
C.4	Gruppo di lavoro per la progettazione BIM Il concorrente dovrà inoltre illustrare la struttura con la quale intende sviluppare l'attività di progettazione in BIM, fornendo il curriculum del BIM manager, CDE manager, BIM coordinator e BIM specialist figure richieste dal Disciplinare al punto 7.1.2.1. Nell'ambito dello sviluppo dell'attività di progettazione in BIM sarà valutata positivamente la presenza di una struttura che preveda una ripartizione su più figure delle attività inerenti la gestione informativa del progetto, nonché il possesso da parte dei professionisti prima elencati della certificazione 11337-7:2018. Il concorrente dovrà allegare sintetico CV delle figure indicate che dia evidenza delle esperienze pregresse.	QL	2	Relazione descrittiva di massimo 1 facciata A3. (1 pagine formato A3 solo fronte) Il sintetico CV dovrà essere contenuto entro la facciata A3.

C.5	Proposta di certificazione GBC Historic Building relativa all'edificio soggetto a vincolo ai sensi d.lgs. 42/2004 Si chiede all'Offerente una proposta, completa di tabella di riepilogo dei crediti proposti, atta a dimostrare il livello di certificazione che il concorrente si impegna a raggiungere e a cui sarà vincolato in fase di progettazione esecutiva. Non saranno valutate offerte prive della tabella dimostrativa. La stazione appaltante attribuirà il punteggio in base al livello di certificazione offerto (Silver, Gold, Platinum) tenendo conto della fattibilità delle soluzioni proposte.	QL	6	Relazione descrittiva di massimo 1 facciata A3 (1 pagina formato A3 solo fronte)
CRITERIO D: PROPOSTE MIGLIORATIVE PER LA FRUIZIONE DELL'OPERA <i>Punteggio massimo: 18 punti</i>				
Sub-criterio	Descrizione	Tipo criterio	Punteggio massimo	Documentazione da presentare
D.1	Proposta nuova scala di emergenza in accordo con progetto VVF Sarà valutata positivamente la proposta tecnica per la realizzazione della nuova scala di emergenza prevista negli elaborati del progetto di prevenzione incendi a base di gara da realizzare all'interno dell'edificio Fabbro che dovrà avere caratteristiche di riconoscibilità e reversibilità dell'intervento e al contempo integrarsi con il contesto esistente. In relazione al presente criterio, la Stazione Appaltante precisa che l'eventuale maggiore onere economico derivante dalla realizzazione della nuova soluzione progettuale della scala, rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara, sarà coperto mediante l'utilizzo di parte delle somme accantonate nel quadro economico alla voce "Accantonamenti per modifiche" di cui al punto 4.2 del presente Documento.	QL	5	Relazione descrittiva di massimo 1 facciata A3 (1 pagina formato A3 solo fronte)
D.2	Consegna di porzioni di fabbricato Fermo restando quanto previsto all'art. 79 del capitolato speciale d'appalto relativamente alle consegne anticipate, con questo criterio si intendono valutare le soluzioni progettuali che consentono la progressiva consegna di porzioni del fabbricato, appena singolarmente disponibili, in anticipo rispetto il cronoprogramma indicato nel PFTE al fine di poter procedere con l'allestimento per parti del complesso. Le soluzioni saranno esaminate sotto il profilo della concreta fattibilità delle stesse e delle interferenze tra il cantiere e l'utilizzo degli spazi disponibili, oltre che dell'effettiva fruibilità degli spazi, e saranno vincolanti contrattualmente.	QL	5	Relazione descrittiva di massimo 1 facciata A3 (1 pagina formato A3 solo fronte)
D.3	Aree esterne Fermi restando i pareri acquisiti nell'ambito della valutazione del PFTE, vengono valutate proposte migliorative, la cui realizzazione è contrattualmente vincolante, relative alle sistemazioni delle aree esterne in ambito vincolato.	QL	4	Relazione descrittiva di massimo 1 facciata A3 (1 pagina formato A3 solo fronte)
D.4	Riduzione delle tempistiche Sulla base del cronoprogramma a base di gara e coerentemente con le proposte migliorative di cui al criterio D.2, saranno valutate positivamente soluzioni che consentano una riduzione delle tempistiche complessive di esecuzione dei lavori che saranno vincolanti contrattualmente (esplicitare anche il numero di giorni di riduzione).	QL	4	Relazione descrittiva di massimo 1 facciata A3 (1 pagina formato A3 solo fronte)
CRITERIO E. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA <i>Punteggio massimo: 10 punti</i>				
Sub-criterio	Descrizione	Tipo criterio	Punteggio massimo	Documentazione da presentare
E.1	Estensione manutenzione L'offerente estende il periodo di manutenzione ordinaria e straordinaria previsto fino al collaudo definitivo dall'art. 77 del CSA, per il seguente numero di anni: 1 anno = 1 punto 2 anni = 2 punto 3 anni = 4 punti Il periodo di estensione sarà conteggiato a partire dalla data di ultimazione della manutenzione biennale di cui all'art. 77, comma 7 del Capitolato speciale d'appalto. Le migliorie offerte con il criterio E.2 saranno applicate anche per il periodo di estensione offerto.	QN	4	Compilazione questionario tecnico

E.2	Proposta piano di manutenzione L'offerente dovrà presentare una proposta del piano di manutenzione redatto secondo la normativa vigente sulla scorta del Piano di Manutenzione posto a base di gara (MEN_PFTE_G_SP_PM Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti) che sarà contrattualmente vincolante recependo i contenuti di cui al PFTE e tenendo conto delle migliori offerte dall'aggiudicatario. È richiesta inoltre la valorizzazione dello stesso piano di manutenzione in fase di progettazione esecutiva. Il piano di manutenzione dovrà essere aggiornato in fase di as built finali e ricomprendere le opere di variante. In sede di gara sarà valutata solo la relazione descrittiva, mentre il documento diventerà parte della documentazione contrattuale.	QL	6	Relazione descrittiva di massimo 1 facciata A3 (1 pagina formato A3 solo fronte) Allegare piano di manutenzione
-----	---	----	---	--

I criteri di cui al presente punto sono integrati dalle seguenti condizioni ad applicazione generale:

- a) la valutazione tende a privilegiare le offerte tecniche:
 - maggiormente significative sotto i diversi profili previsti alla tabella precedente;
 - maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
 - maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche degli elementi che le costituiscono;
- b) ai fini dell'attribuzione del punteggio non sono considerati gli aspetti dell'offerta tecnica che:
 - sono la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, senza alcun contributo apportato dall'autonomia delle conoscenze dell'Offerente;
 - non sono riferiti ad alcuno dei criteri o dei sub-criteri di cui alla precedente tabella, a prescindere dal loro valore intrinseco;
 - sono esplicitati in un paragrafo diverso o non attinente a quelli previsti nella tabella soprastante;
 - sono esplicitati in pagine eccedenti il numero massimo consentito per ciascun criterio/sub-criterio.
- c) nella valutazione sono privilegiate, in via subordinata ai criteri descritti in precedenza, le offerte tecniche che costituiscono un buon rapporto tra sintesi, chiarezza e completezza della rappresentazione, nel senso che influiscono sulla riduzione della eventuale valutazione positiva le rappresentazioni descrittive prolisse, inutilmente ripetitive di concetti, la cui lunghezza sia idonea a intralciare o rallentare i lavori della Commissione giudicatrice senza che contribuiscano a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione.

18.1.2. Valutazione dell'offerta tecnica

L'attribuzione dei punteggi relativi ai sub-criteri qualitativi (QL) avviene con le seguenti modalità:

- a) a ciascun singolo sub-criterio che compone il criterio di valutazione è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, con il metodo del «confronto a coppie» di cui al paragrafo V, terzo capoverso, lettera b) e capoversi dal settimo al dodicesimo delle Linee guida n. 2 di ANAC, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, confrontando ciascuna offerta con ognuna delle altre offerte, singolarmente per sub-criterio di valutazione, e attribuendo a ciascun confronto uno dei seguenti valori:
 - 6 in caso di preferenza massima,
 - 5 in caso di preferenza grande,
 - 4 in caso di preferenza media,
 - 3 in caso di preferenza piccola,
 - 2 in caso di preferenza minima,
 - in caso di parità è attribuito il valore di 1 ad ambedue le offerte della coppia in fase di confronto;
- b) per ciascun singolo sub-criterio che compone il criterio di valutazione è effettuata la somma dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è quindi individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la somma di valore più elevato e proporzionando a tale somma di valore più elevato le somme delle altre offerte, secondo la formula:

$$C(x)_i = \frac{P(x)_i}{P(x)_{max}}$$

Dove:

- $C(x)_i$ è il coefficiente della prestazione del sub-criterio (x) dell'offerta (i) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
 $P(x)_i$ è la somma dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-criterio (x) dell'offerta (i) in esame;
 $P(x)_{max}$ è la somma di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-criterio (x) tra tutte le offerte

- c) in parziale scostamento dalle Linee guida di ANAC, se il numero delle offerte ammesse:

- è inferiore a 4 (quattro), al fine di evitare effetti distorsivi e non coerenti del confronto a coppie tipici dei casi di offerte in numero limitato;
- è superiore a 20 (venti), ai fini della celerità del procedimento e della miglior ponderazione nella valutazione delle offerte tecniche, che sarebbe attenuata e resa meno genuina dall'eccessivo numero di comparazioni nel caso di applicazione del confronto a coppie;
- in luogo del confronto a coppie di cui alla lettera a), la Commissione giudicatrice procederà come di seguito descritto.

In merito ai sub-criteri tecnico-qualitativi (QL), si procederà ad attribuire i punteggi in base al seguente procedimento.

La Commissione giudicatrice attribuirà a ciascun concorrente *i-esimo*, per ogni sub-criterio qualitativo *x* previsto, il coefficiente discrezionale $D(x)_i$, assegnando un valore compreso tra 0 ed 1, espresso in valori centesimali, rispettando le valutazioni previste dalla seguente tabella:

LIVELLO DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
Non valutabile	0,00
Gravemente insufficiente	0,10
Insufficiente	0,20
Scarso	0,30
Quasi sufficiente	0,40
Sufficiente	0,50
Discreto	0,60
Buono	0,70
Più che buono	0,80
Ottimo	0,90
Eccellente	1,00

- d) a ciascun singolo sub-criterio che compone il criterio di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente $C(x)_i$, come calcolato al precedente punto b) o, in alternativa, c), per il sub-peso previsto per il medesimo sub-criterio indicato nella tabella di cui al punto 18.1.1.

I punteggi ottenuti dal concorrente *i-esimo* nei vari sub-criteri qualitativi *x* verranno sommati per determinare il totale ottenuto per il criterio tecnico-qualitativo $h(QL)$, in base alla seguente formula:

$$P_{ih(QL)} = \sum_{x=1}^r P_{isubx(QL)}$$

Dove:

$P_{ih(QL)}$ punteggio ottenuto dal Concorrente *i-esimo* nel criterio qualitativo *h*;
 $P_{isubx(QL)}$ punteggio ottenuto dal Concorrente *i-esimo* nel sub-criterio *x*;
r numero dei sub-criteri qualitativi contenuti nel criterio *h*

- e) in merito ai criteri tecnico-quantitativi $h(QN)$, suddivisi in sub-criteri, si procederà ad attribuire i punteggi in base al seguente procedimento.

La Commissione giudicatrice attribuirà a ciascun concorrente *i-esimo*, per ogni sub-criterio *j* previsto, il punteggio che potrà variare da 0 fino al valore massimo attribuibile al singolo sub-criterio *j*.

I punteggi ottenuti dal concorrente *i-esimo* nei vari sub-criteri *j* verranno sommati per determinare il totale ottenuto per il criterio tecnico-quantitativo $h(QN)$, in base alla seguente formula:

$$P_{ih(QN)} = \sum_{j=1}^n P_{isubj(QN)}$$

Dove:

$P_{ih(QN)}$ punteggio ottenuto dal Concorrente *i-esimo* nel criterio quantitativo *h*;
 $P_{isubj(QN)}$ punteggio ottenuto dal Concorrente *i-esimo* nel sub-criterio *j*;
n numero dei sub-criteri quantitativi contenuti nel criterio *h*.

Nel caso in cui non siano stati definiti i singoli sub-criteri, le suddette operazioni verranno svolte applicandole direttamente al criterio quantitativo.

- f) Il punteggio ottenuto da ogni concorrente *i-esimo* per ogni criterio tecnico *h* viene determinato sommando il punteggio totalizzato nei sub-criteri quantitativi e qualitativi ad esso sottostanti in base alla seguente

formula:

$$P_{ih} = \sum_{j=1}^n P_{isubj}(QN) + \sum_{x=1}^r P_{isubx}(QL)$$

Dove:

P_{ih}	punteggio ottenuto dal Concorrente i -esimo nel criterio tecnico h ;
$P_{isubj}(QN)$	punteggio ottenuto dal Concorrente i -esimo nel sub criterio quantitativo j , sottostante il criterio tecnico h ;
n	numero sub-criteri quantitativi contenuti nel criterio h
$P_{isubx}(QL)$	punteggio ottenuto dal Concorrente i -esimo nel sub-criterio qualitativo x , sottostante il criterio tecnico h ;
r	numero sub-criteri qualitativi contenuti nel criterio h

- g) se in relazione ad un criterio nessuna offerta ottiene come punteggio il valore massimo del peso del criterio medesimo previsto al punto 18.1.1., è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale del criterio all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-criteri sottostanti il criterio stesso, e alle altre offerte un punteggio proporzionale, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per il criterio stesso (cosiddetta riparametrazione di primo livello). Tale riparametrazione opera sia nel caso di cui alla lettera b) sia alla lettera c);
- h) nel caso in cui, relativamente ad un criterio, tutti i concorrenti ottenessero un valore pari a 0, non si procederà con la riparametrazione, ma si confermerà il punteggio pari a 0 per ciascun concorrente. Con riferimento all'attribuzione dei punteggi tecnici dei singoli sub criteri e criteri, eventualmente riparametrati tramite la cosiddetta riparametrazione di primo livello, saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento.

18.1.3. Punteggio complessivo dell'offerta tecnica

Il punteggio complessivo dell'Offerta tecnica è calcolato pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri di valutazione che la compongono, dopo la riparametrazione di primo livello di cui al punto 18.1.2. lettera g) e troncato alla terza cifra dopo la virgola; in ogni caso se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l'intera offerta tecnica, il valore massimo della somma dei pesi previsti dal presente Documento per tutti i criteri della predetta offerta tecnica, è effettuata un'ulteriore riparametrazione (cosiddetta riparametrazione di secondo livello), in quanto la stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra offerta economica e offerta tecnica, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli criteri di valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell'offerta tecnica a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli criteri, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all'intera offerta tecnica. Tale riparametrazione opera sia per il caso di cui alla lettera b) sia per la lettera c).

Il totale ottenuto con la riparametrazione di secondo livello sarà arrotondato alla terza cifra decimale in base alla regola che segue: qualora la quarta cifra sia un valore compreso tra 0 a 4 si arrotonderà per difetto, diversamente per eccesso.

Tale valore equivale al “Valore della Proposta Tecnica” ($V_{pt,i}$).

18.2. Attribuzione dei punteggi all'offerta economica

Quanto all'offerta economica relativa all'esecuzione dei lavori, il punteggio relativo al “Ribasso percentuale sull'importo dei lavori” ($PE_{lavori,i}$) sarà assegnato sulla base della formula lineare “spezzata” sulla media (interdipendente).

$$R_{medio} = \frac{\sum_{i=1}^n R_i}{n}$$

Se $R_i \leq R_{medio}$

$$PE_{lavori,i} = 18 \left[k \frac{R_i}{R_{medio}} \right]$$

Se $R_i > R_{medio}$

$$PE_{lavori,i} = 18 \left[k + (1 - k) \frac{(R_i - R_{medio})}{(R_{max} - R_{medio})} \right]$$

Dove:

n	numero di offerte in gara
$PE_{lavori,i}$	punteggio attribuito all'elemento ribasso percentuale sull'importo dei lavori al concorrente i -esimo
R_i	ribasso percentuale offerto dal Concorrente i -esimo
R_{medio}	media dei ribassi percentuali offerti da tutti gli ammessi all'apertura della busta economica

R_{max} ribasso massimo tra tutti quelli offerti dai Concorrenti ammessi all'apertura della busta economica
 k parametro preso pari a 0,9

Il punteggio ottenuto da ciascun concorrente con riferimento al Ribasso percentuale sull'importo dei lavori, sarà arrotondato alla terza cifra decimale in base alla regola che segue: qualora la quarta cifra sia un valore compreso tra 0 a 4 si arrotonderà per difetto, diversamente per eccesso.

Quanto all'**offerta economica relativa ai servizi di progettazione**, ai sensi dell'art. 2-bis dell'allegato I.13 del Codice, il punteggio derivante dal “Ribasso percentuale sull'importo della progettazione” ($PE_{prog,i}$) è calcolato secondo il seguente metodo di calcolo, di natura non lineare:

$$R_{medio} = \frac{\sum_{i=1}^n R_i}{n}$$

Se $R_i < R_{medio}$

$$PE_{prog,i} = 2 \left[\frac{R_i}{R_{medio}} \right]^\alpha$$

Se $R_i \geq R_{medio}$

$$PE_{prog,i} = 2$$

Dove:

n numero di offerte in gara
 $PE_{prog,i}$ punteggio attribuito all'elemento ribasso percentuale sull'importo della progettazione al concorrente i -esimo
 R_i ribasso percentuale offerto dal Concorrente i -esimo
 R_{medio} media dei ribassi percentuali offerti da tutti gli ammessi all'apertura della busta economica
 R_{max} ribasso massimo tra tutti quelli offerti dai Concorrenti ammessi all'apertura della busta economica
 α parametro preso pari a 0,3

Il punteggio ottenuto da ciascun concorrente con riferimento al Ribasso percentuale sull'importo della progettazione, sarà arrotondato alla terza cifra decimale in base alla regola che segue: qualora la quarta cifra sia un valore compreso tra 0 a 4 si arrotonderà per difetto, diversamente per eccesso.

Poi si procederà a calcolare il punteggio economico totale ottenuto dal concorrente sommando il punteggio relativo alla parte lavori ($PE_{lavori,i}$) con il punteggio relativo alla parte progettazione ($PE_{prog,i}$) ottenendo così il valore punteggio complessivo.

Qualora nessun concorrente ottenga un punteggio complessivo economico (PE_i) pari al massimo previsto (punti 20), è effettuata la cosiddetta “riparametrizzazione” attribuendo al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio economico complessivo, il massimo punteggio attribuibile (pari a 20 punti) e proporzionalmente punteggio inferiore ai concorrenti che hanno conseguito un punteggio inferiore mediante la formula:

$$PE = 20 \cdot \frac{PE_i}{PE_{max}}$$

Dove:

PE punteggio economico riparametrato
 PE_i punteggio attribuito al Concorrente i -esimo
 PE_{max} punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrizzazione

Il punteggio riparametrato PE costituisce il punteggio relativo al “Valore della Proposta economica” ($V_{pe,i}$) per ciascun concorrente.

Il punteggio economico riparametrato potrà avere al massimo 3 decimali.

Il totale riparametrato sarà arrotondato alla terza cifra decimale in base alla regola che segue: qualora la quarta cifra sia un valore compreso tra 0 a 4 si arrotonderà per difetto, diversamente per eccesso.

La Commissione giudicatrice inserirà a portale il punteggio economico totale così ottenuto per ciascun concorrente.

Il punteggio totale relativo a ciascuna offerta i ($P_{tot,i}$) sarà, quindi, determinato dalla somma del punteggio ottenuto in relazione all'elemento “Valore della Proposta Tecnica” ($V_{pt,i}$) con il punteggio ottenuto in relazione all'elemento ($V_{pe,i}$), entrambi riparametrati come sopra.

$$P_{tot,i} = V_{pt,i} + V_{pe,i}$$

18.3. Valutazione, attribuzione dei punteggi e formazione della classifica

Alla conclusione della seduta:

- a) a ciascuna offerta i è attribuito il punteggio complessivo ($P_{tot,i}$);
- b) sulla base di tale punteggio complessivo è formata la classifica provvisoria.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che, anche in base agli elementi di cui all'art. 110 comma 3 del Codice, appaiano anomale.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti totali relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi prima della riparametrazione, pari o superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara. Tale calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi eventualmente della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'Offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Qualora l'offerta prima classificata risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

18.4. Disposizione eccezionale in presenza di una sola offerta

In deroga a quanto previsto al presente Capo, se vi è un solo Offerente ammesso, venendo meno l'oggetto del giudizio di merito in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente e in oggettiva assenza di controinteressati, tutte le operazioni di valutazione delle offerte possono essere omesse e la Commissione giudicatrice può proseguire limitando tali operazioni alla verifica di ammissibilità dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e alla loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui al presente Documento. Qualora nel seggio di gara sia presente il RUP, oggettivamente competente per materia, le stesse operazioni possono essere svolte direttamente dal RUP stesso, anche con l'ausilio di altri soggetti competenti, omettendo la nomina della Commissione giudicatrice.

CAPO 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ai sensi dell'art. 93 del Codice dei contratti, la Commissione giudicatrice:

- a) è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di soggetti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto; della commissione giudicatrice può far parte il RUP; per ciascuno dei commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice dei contratti; a tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante ai sensi degli articoli 47 e 48 del d.P.R. n. 445 del 2000 e presentano un proprio curriculum;
- b) una volta nominata, è resa nota mediante pubblicazione del decreto di nomina e dei curricula dei componenti sul profilo di committente ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Codice dei contratti.

CAPO 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta telematica di gara avrà luogo nel giorno e nell'ora previsti nel bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, salva diversa determinazione che sarà tempestivamente comunicata nell'Area comunicazioni della piattaforma Portale Appalti.

Le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti unicamente mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente (link: <https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10>) e mediante avviso trasmesso nell'Area comunicazioni del Portale.

Nelle procedure aperte è applicabile l'art. 107, comma 3 del Codice, ovvero il metodo della «inversione procedimentale», pertanto l'Ente si avvale della facoltà di aprire le offerte economiche degli offerenti, a seguito dell'apertura delle offerte tecniche, prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità.

Il seggio, nella prima seduta telematica, acquisirà le buste amministrative al fine di verificare l'avvenuto

pagamento del contributo ANAC; i soggetti partecipanti per consentire all'Ente di procedere con la nomina della Commissione, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità e/o astensione; i documenti presentati in caso di ricorso all'avvalimento.

Qualora si accerti che, sulla base di univoci elementi, vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

La Commissione di gara, opportunamente nominata, procederà all'apertura delle offerte tecniche e alla relativa valutazione; terminata la valutazione, in seduta pubblica telematica, inserirà a Portale i punteggi tecnici ottenuti. Sempre in seduta pubblica telematica aprirà le buste economiche e attribuirà i relativi punteggi.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio per il prezzo e per l'offerta tecnica, la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la classifica.

Il RUP procederà, se del caso, alla verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110 del Codice.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvederà a comunicare tempestivamente al RUP, che procederà ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice, l'esistenza dei motivi che seguono, i quali integrano casi di esclusione:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste amministrativa e tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative, indeterminate;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4, del Codice.

Il seggio di gara procederà ad esaminare la busta amministrativa del primo classificato e a verificare le autodichiarazioni presentate, eventualmente condizionando risolutivamente l'esito positivo del sub procedimento di anomalia dell'offerta al buon esito dell'esame di quanto contenuto nella busta amministrativa.

Il Seggio verificherà in maniera imparziale e trasparente che il miglior Offerente abbia dichiarato che non ricorrono motivi di esclusione e che sussistono i requisiti e le capacità di cui all'articolo 100 del Codice stabiliti dalla stazione appaltante.

Le esclusioni per cause riconducibili all'art. 94 e 95 del Codice dei contratti oppure per mancanza dei requisiti di selezione richiesti per la partecipazione, anche se conseguenti al soccorso istruttorio, saranno comunicate ai sensi dell'art. 90 comma 1 del Codice, mediante il Portale Appalti, via PEC (o via email, nel caso in cui l'operatore economico straniero non disponga di un indirizzo PEC) al destinatario.

All'esito delle operazioni di cui sopra si redigerà la classifica e verrà proposta l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta e che sia stato ammesso all'esito della apertura della busta amministrativa.

L'aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al soggetto risultato aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 108, comma 12 del Codice, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, seria, sostenibile e realizzabile ai sensi dell'art. 110 del Codice.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice. L'offerta vincolerà il concorrente per 240 (duecentoquaranta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dall'Ente. Nel caso in cui il procedimento non si concluda entro il termine previsto, l'Ente, ai sensi dell'art. 17 comma 4, del Codice, potrà chiedere il differimento di detto termine ed il concorrente dovrà procedere a rinnovare la garanzia provvisoria resa ai sensi del presente Disciplinare, per l'ulteriore periodo di 90 giorni.

CAPO 21. VERIFICHE

L'aggiudicazione è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al soggetto risultato aggiudicatario.

L'aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente a tutti i concorrenti e, comunque, entro il termine di giorni 5 (cinque), come previsto dall'art. 90 del Codice ed il relativo provvedimento sarà altresì pubblicato sul Sito Internet dell'Ente: <https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10> ai sensi dell'art. 85 del Codice dei contratti.

L'Ente si riserva di procedere, in ogni momento e con le modalità ritenute più opportune, ai sensi dell'art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., alla verifica in ordine alle dichiarazioni rese in gara in capo all'aggiudicatario e agli altri concorrenti.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, l'Ente procederà ai sensi del comma 15 dell'art. 96 del Codice e del Comunicato del Presidente ANAC del 21/12/2016. In ogni caso, ai sensi dell'art. 106 comma 6 del Codice, l'Ente provvederà all'escussione della garanzia provvisoria nell'ipotesi in cui l'operatore Economico abbia presentato dichiarazioni false o falsa documentazione.

CAPO 22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

22.1. Aggiudicazione

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto della eventuale successiva stipula del contratto. Resta fermo che:

- a) l'offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante, integra automaticamente la documentazione posta a base di gara e confluisce nel contratto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
- b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), il RUP, se del caso, in contraddittorio con l'aggiudicatario, per quanto lo ritenga necessario o anche solo opportuno, provvede ad integrare lo schema di contratto completandone e adeguandone le clausole con quanto risultante dal provvedimento di aggiudicazione e, in particolare, aggiungendo o inserendo clausole integrative e eventualmente corredando lo schema di contratto con appositi allegati al fine di recepire le obbligazioni dell'offerta tecnica di cui alla precedente lettera a);
- c) i vincoli negoziali di natura economica tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica di cui alla lettera a), pertanto l'importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non tengono e non possono tenere conto di eventuali maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria offerta tecnica.

22.2. Stipula del contratto

22.2.1. Condizioni per la stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice dei contratti, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

Ai sensi dell'art. 18 comma 3 del Codice dei contratti il contratto non può essere stipulato prima di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

22.2.2. Obblighi dell'aggiudicatario e adempimenti per la stipula del contratto

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla stazione appaltante con apposita richiesta e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a costituire e/o depositare:
 - ai sensi dell'articolo 117, comma 1 del Codice dei contratti, la garanzia definitiva nella misura prevista dalla predetta norma, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 106, commi 2, 3 e 8 dello stesso Codice; dopo il deposito è svincolata la garanzia provvisoria presentata in fase di gara;
 - un'assicurazione per responsabilità civile professionale, come previsto dall'articolo 10, comma 4, lettera c-bis) della legge n. 183 del 2011 (introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1 della legge n. 27 del 2012), dall'articolo 9, comma 4 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012 e dall'articolo 5 del d.P.R. n. 137 del 2012, estesa alle società di ingegneria dall'articolo 1, comma

148 della legge n. 124 del 2017, con validità ed efficacia estesa per l'intera durata del rapporto contrattuale e sarà estesa al danno dell'opera dovuto ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di progettazione, come definiti all'art. 3, lett. r) dell'allegato I.1 al Codice dei contratti, che determinino a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi;

- l'impegno a rilasciare, al momento della consegna del progetto, una copertura assicurativa per responsabilità civile professionale, specificata per le attività di progettazione del contratto da affidare, stipulata cumulativamente da tutti i soggetti che costituiscono il gruppo di lavoro, che preveda espressamente il vincolo solidale di responsabilità; in alternativa, potranno essere presentate singole coperture da parte dei predetti soggetti autonomamente oppure in appendice o ad integrazione delle polizze assicurative già possedute. In ogni caso valgono le seguenti condizioni:
 - i. deve essere idonea a coprire i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale di competenza, compresa la copertura dei rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, come definiti all'art. 3, lett. r) dell'allegato I.1 al Codice dei contratti, che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi, con riferimento esplicito al contratto aggiudicato e per un importo assicurato come da articolo 20 del Capitolato speciale d'appalto;
 - ii. deve essere valida ed efficace dalla data di approvazione del progetto esecutivo fino all'approvazione del collaudo delle opere progettate;
 - iii. non concorrono utilmente al raggiungimento degli importi assicurati, le eventuali franchigie, scoperti coperto o clausole di stop loss previste dal contratto di assicurazione, a meno che lo stesso contratto preveda l'obbligo per l'assicuratore di pagare comunque in nome e conto dell'assicurato anche gli importi rimasti a carico di quest'ultimo;
 - iv. in caso di Progettista in forma aggregata la polizza deve prevedere espressamente la copertura assicurativa di tutti i partecipanti alla forma aggregata; sono ammesse polizze separate tra i diversi operatori economici solo se dalle stesse risulta espressamente il vincolo di responsabilità solidale; tale eventuale suddivisione opera esclusivamente nei rapporti interni tra i garanti, fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante;
 - v. in ogni caso deve essere estesa anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti; in caso di associazioni di professionisti, deve prevedere espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti;
- c) a depositare presso la stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, compresi gli oneri fiscali quali imposte e tasse, come determinate ai sensi di legge, compresa l'imposta di bollo prevista dall'allegato I.4 del Codice dei contratti; tali spese sono interamente a carico dell'aggiudicatario.

L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui all'allegato del d.m. 23 giugno 2022 n. 256 recante “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” e produrre la documentazione ivi richiesta. La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui all'allegato del medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, nei termini e con le modalità individuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dall'allegato al d.m. 256/2022.

Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve agli adempimenti di cui alle precedenti lettere in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla stazione appaltante, con decadenza e sostituzione dell'aggiudicatario; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o all'aggiudicazione al secondo classificato subentrante per scorrimento della graduatoria.

La stipula sarà comunicata tempestivamente a tutti i concorrenti e, comunque, entro il termine di giorni 5 (cinque), come previsto dall'art. 90 del Codice ed il relativo provvedimento sarà altresì pubblicato sul Sito Internet dell'Ente: <https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10> ai sensi dell'art. 85 del Codice dei contratti.

22.2.3. Ulteriori indicazioni in merito alle coperture assicurative

Oltre alle coperture di cui alla lettera c) del punto precedente, come indicato agli articoli 20 e 50 del Capitolato speciale d'appalto, l'aggiudicatario deve produrre, prima della consegna, anche parziale, dei lavori, le seguenti polizze:

- a) una polizza che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione

- dei lavori, ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del Codice dei contratti;
- b) una polizza contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nel corso dell'esecuzione dei lavori;
 - c) una garanzia della Responsabilità civile per prestatori d'Opera (R.C.O.) per infortuni e malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l'appaltatore si avvarrà nell'esercizio delle attività oggetto del presente appalto;
 - d) la copertura assicurativa per responsabilità civile professionale, specifica per le attività di progettazione del contratto da affidare, già indicata alla lettera b) del punto precedente;
 - e) solo nel caso abbia offerto un ulteriore periodo di manutenzione in offerta tecnica, l'impegno a rilasciare all'atto del collaudo definitivo una garanzia fideiussoria definitiva come descritta all'art. 77, ultimo comma del capitolato speciale d'appalto.

CAPO 23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

23.1. Controversie in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a) e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Regione Veneto, sede di Venezia.

23.2. Controversie in materia contrattuale e Collegio Consultivo Tecnico

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Padova, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 215 del Codice dei contratti, prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data, la stazione appaltante costituirà un collegio consultivo tecnico composto di tre componenti e formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 al Codice dei contratti pubblici, al quale si rinvia integralmente.

Salva l'ipotesi in cui la designazione dei membri avvenga di comune accordo, la stazione appaltante e l'operatore economico nomineranno ciascuno un componente il collegio e il terzo componente, con funzioni di presidente, sarà scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui non sia trovato un accordo sulla nomina del presidente entro il termine di costituzione del collegio sopra indicato, il presidente sarà designato entro i successivi cinque giorni dalla Regione Veneto.

I requisiti professionali, i casi di incompatibilità e i criteri preferenziali sono definiti nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili n. 12 del 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2022.

Il collegio consultivo tecnico rende i pareri obbligatori e assume le determinazioni di cui agli articoli 216 e 217 del Codice dei contratti.

CAPO 24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si richiama quanto riportato nell'apposita pagina web raggiungibile all'indirizzo: <https://www.unipd.it/privacy>.